

Messaggio

numero
8263

data
29 marzo 2023

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

- **Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica di tipo B Buzza di Biasca con relativo esame di impatto ambientale, coordinato con una richiesta di autorizzazione al dissodamento, e richiesta di stanziamento di un credito di 14'600'000 franchi per l'attuazione della pianificazione**
- **Stanziamento di un credito di 3'200'000 franchi per gli investimenti iniziali necessari per l'avvio dell'esercizio della discarica alla Buzza di Biasca**
- **Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)**

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il Piano di utilizzazione cantonale per la discarica di tipo B Buzza di Biasca, con la relativa domanda di dissodamento e con le relative richieste di credito che comprendono anche interventi di mitigazione ambientale e modifiche alla rete stradale. Con il presente messaggio vi sottoponiamo inoltre una proposta di modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

I. INTRODUZIONE

Il monitoraggio dell'evoluzione dei rifiuti edili in Ticino mostra che il volume di materiale depositato in discarica ha subito forti variazioni nel corso degli ultimi 20 anni, passando da circa 350'000 m³/anno (media 2001-2005) a circa 650'000 m³/anno (media 2006-2015). Successivamente, complice l'aumento del tasso del riciclaggio (superiore al 60%), dell'attività di esportazione in Italia e la stabilizzazione dell'attività edilizia, si è assistito ad una diminuzione dei quantitativi depositati in discarica, che si attesta nuovamente a ca. 350'000 m³/anno (media 2016-2021). A fronte della riduzione del materiale depositato in discarica registrato negli ultimi anni, va comunque precisato che la produzione complessiva di rifiuti edili si mantiene su livelli piuttosto alti (ca. 1.4 mio m³/anno).

Nel prossimo futuro, coerentemente con quanto indicato nel cap. 4 del Piano cantonale di gestione dei rifiuti 2019-2023 (PGR), è ragionevole ipotizzare che la produzione complessiva di rifiuti edili rimanga simile a quella registrata negli ultimi 2-3 anni (1.4 mio m³), con un tasso di riciclaggio superiore al 60% e un quantitativo di rifiuti edili depositati in discarica inferiore a 500'000 m³/anno.

Le discariche attualmente in esercizio e quelle attivabili a breve sono però destinate ad esaurirsi nel corso dei prossimi anni. È pertanto necessario procedere alla pianificazione

e alla realizzazione di nuove discariche, in particolare di quelle già identificate nel Piano direttore cantonale (PD) come dato acquisito (Da).

È proprio in questo contesto che si inserisce la necessità di pianificazione di una nuova discarica di tipo B alla Buzza di Biasca.

II. IL CONTESTO GIURIDICO E PIANIFICATORIO

1. In generale

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) danno compito ai Cantoni di determinare il fabbisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti e delle discariche, deciderne le ubicazioni, trascriverle nei piani direttori e provvedere alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione a livello locale.

A livello cantonale, i principali strumenti per l'attuazione di questa politica sono il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e il Piano direttore (PD), che garantiscono in modo complementare la pianificazione delle discariche (scheda V7 del PD) e il riciclaggio degli scarti edili (scheda V6 del PD). Nel PGR figura l'elenco di tutte le discariche, comprese quelle di dimensioni ridotte (minimo 10'000 m³ compatti secondo l'art. 11 del Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, ROPSR). Il PD, dal canto suo, riprende unicamente le discariche con un volume superiore a 100'000 m³ compatti, dimensione minima imposta dall'art. 37 dell'OPSR per le discariche di tipo B.

2. Il Piano di gestione dei rifiuti (PGR 2019-2023)

Secondo l'art. 4 OPSR i Cantoni devono allestire un piano cantonale di gestione dei rifiuti che contempli, fra le altre cose, il fabbisogno in termini di volumi da adibire a discarica e le ubicazioni di quest'ultime. Il cap. 5 del PGR 2019-2023, adottato dal Consiglio di Stato il 27 novembre 2018, contiene l'elenco di tutte le discariche in esercizio e pianificate nel Canton Ticino.

3. Il Piano direttore cantonale (PD)

Il tema delle discariche è trattato nella scheda V7 "Discariche".

Tra le varie ubicazioni di dato acquisito, nel comprensorio Bellinzonese e Tre Valli figura la discarica di tipo B (per materiali inerti e rifiuti edili) della Buzza di Biasca (situata nei Comuni di Biasca e Serravalle), con una capacità indicativa pari a **1'400'000 m³**.

Oltre al riferimento quale dato acquisito contenuto nella scheda V7, il comparto allargato della discarica è interessato pure da altri indirizzi pianificatori contenuti nel PD, in particolare in relazione alla scheda P4 "Componenti naturali", che indica in corrispondenza della prevista discarica la presenza di un collegamento ecologico (corridoio faunistico TI10) e di una zona di protezione del paesaggio (oggetto IFP 1814). Proprio in considerazione di questi aspetti, l'allegato 1 della stessa scheda V7 riporta le indicazioni per la pianificazione delle utilizzazioni (PUC) e alcune osservazioni tecniche e progettuali, derivanti anche dalle condizioni poste dall'approvazione federale. Per quel che concerne la pianificazione delle utilizzazioni, vanno considerate le seguenti indicazioni:

- conformazione e sistemazione della discarica nel rispetto degli obiettivi di protezione dell'Inventario federale dei paesaggi (IFP) no. 1814;
- formulazione di misure per valorizzare le componenti ambientali e naturalistiche del comparto, in particolare in relazione al corridoio faunistico TI10;

- formulazione delle misure per la dismissione coordinata con l'attività di lavorazione inerti presente in loco (Otto Scerri SA);
- verifica della messa in sicurezza dell'attraversamento sulla strada cantonale del percorso ciclabile n. 36 Blenio-Lucomagno;
- verifica di eventuali interazioni con le zone di pericolo naturale;
- adozione dei necessari accorgimenti per garantire la sicurezza del deposito AlpTransit.

4. I Piani regolatori dei Comuni di Biasca e Serravalle

Il perimetro sul quale si intende realizzare la discarica della Buzza di Biasca si trova a cavallo dei Comuni di Biasca e di Serravalle (Sezione di Malvaglia) ed è attualmente disciplinato in parte dal PR di Biasca e in parte da quello di Malvaglia. Il PR di Biasca, segnatamente il Piano del paesaggio, indica una zona di estrazione a ridosso del confine con Malvaglia, in corrispondenza dell'area occupata dall'attività di Otto Scerri SA, e una zona agricola a sud-ovest. Il PR di Malvaglia attribuisce invece il comparto oggetto del presente PUC alla zona agricola.

La pianificazione in vigore non è pertanto coerente con la volontà di costruire una nuova discarica. Per questo motivo si rende necessaria l'adozione di un PUC, al fine di definire in modo unitario il comparto di studio e di porre le necessarie basi legali alla sua realizzazione.

III. IL CONTESTO TERRITORIALE

Il sito della Buzza di Biasca si trova lungo la sponda sinistra del fiume Brenno all'imbocco della Valle di Blenio, su terreni di proprietà del Patriziato di Biasca e del Patriziato di Malvaglia.

A sud della prevista discarica è presente il deposito AlpTransit (ATG) risultante dal materiale estratto dallo scavo della galleria di base del San Gottardo. Tale deponia presenta un volume di ca. 3.1 mio m³ su una superficie di 130'000 m². A seguito del deposito del materiale l'area in questione è stata sistemata con la realizzazione di un'area agricola sulla sommità e ai piedi del deposito, e di una selva castanile pascolabile sulle scarpate presenti fra i diversi terrazzamenti.

Al centro dell'area destinata ad accogliere la nuova discarica (mappale 4583 RFD Biasca) è presente invece una ditta (Otto Scerri SA) che pratica, su una superficie di circa 78'000 m², la lavorazione di materiali inerti. L'occupazione del terreno è regolata tramite un contratto di affitto con il Patriziato di Biasca.

L'area di progetto è inoltre interessata dalla presenza di superfici agricole, alcune delle quali riconosciute dal PD come superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).

Il terreno sul quale è prevista la discarica è lambito dalla strada cantonale della Valle di Blenio, ed è posto in prossimità dell'abitato di Loderio, situato in sponda destra del fiume Brenno.

La futura area di deposito è infine interessata dalla presenza di superficie boschiva a valle della strada che conduce allo stand di tiro di Biasca.

IV. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

1. In generale

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti edili in generale e dunque l'interesse pubblico della realizzazione della discarica della Buzza di Biasca, lo scrivente Consiglio ha optato per l'elaborazione di uno strumento pianificatorio a livello cantonale (PUC), piuttosto che delegare questa procedura alla modifica dei piani di utilizzazione locali.

Il PUC è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 della legge sullo sviluppo territoriale (LST), atto a stabilire scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per le aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del PD e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d'interesse cantonale o sovracomunale. In questo contesto, il PUC discarica di tipo B – Buzza di Biasca mira a concretizzare gli indirizzi della scheda V7 del PD e del PGR.

2. Procedura di adozione

Conformemente all'art. 45 della LST, la procedura di adozione del PUC ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio. Dopo che il progetto di PUC è stato allestito dai servizi del Dipartimento del territorio, si è svolta la fase di deposito dal 2 novembre al 6 dicembre 2021, durante la quale sono state formulate 9 osservazioni. Contestualmente, i contenuti del PUC sono poi stati illustrati alla popolazione nell'ambito di una serata pubblica organizzata a Biasca l'11 novembre 2021.

Il PUC è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 45 LST). Lo scrivente Consiglio esprime inoltre un avviso preliminare sulla domanda di dissodamento. L'approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 LST) del PUC e della domanda di dissodamento sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio, durante la quale i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 LST).

Il PUC entra in vigore con l'approvazione da parte del Gran Consiglio. Lo stesso rimarrà poi in vigore, sostituendosi alla pianificazione comunale, fintanto che la discarica rimarrà in esercizio. Con la chiusura della stessa, il PUC verrà poi abrogato ed i rispettivi PR comunali saranno modificati in modo da riprendere le destinazioni corrispondenti alle sistemazioni finali previste dalla discarica.

V. I CONTENUTI DEL PUC DELLA DISCARICA DI TIPO B DELLA BUZZA DI BIASCA

1. Componenti formali

Gli atti che costituiscono formalmente il PUC sono:

- Piano delle zone;
- Rapporto di pianificazione, Norme di attuazione e Programma di realizzazione;
- Rapporto d'impatto ambientale (RIA 1^a fase).

Il PUC è poi accompagnato da:

- Basi progettuali;
- Domanda di dissodamento;
- Studio di varianti sistemazione incrocio al ponte per Loderio.

2. Componenti materiali

La discarica

Il PUC mira a permettere la realizzazione della discarica della Buzza di Biasca mediante la definizione, nel piano delle zone, di una *zona per discarica* definita ai sensi dell'art. 27 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST). Quest'ultimo descrive la "zona per estrazioni o discariche" nel seguente modo: *la zona per estrazioni o discariche è destinata all'estrazione di materiali (pietra, ghiaia, sabbia, argilla, ecc.), oppure al deposito e al riciclaggio di materiali (scarti edili, materiali di scavo, ecc.).*

Il deposito dei materiali avverrà in modo da costituire la base per una sistemazione paesaggistica del comparto a lavori ultimati coerente con quanto già effettuato per l'adiacente deposito AlpTransit. È quindi previsto il deposito dei materiali su due livelli separati fra loro da due scarpate. Ai piedi della scarpata più bassa, non è previsto il deposito di materiali, ma unicamente il rimodellamento del terreno fra quest'ultima e la strada cantonale.



Figura 1 – Immagine della futura discarica e del ponte faunistico

Durante l'esercizio della discarica sono previste due tappe per il deposito del materiale atte a garantire una dismissione progressiva dell'attività del centro logistico di Otto Scerri SA.

La prima tappa prevede il deposito di circa 1 mio di m³ di materiali, per una durata di esercizio di circa 6.5 anni, in corrispondenza della superficie situata fra il deposito AlpTransit e la futura scarpata prevista più a monte, ciò che implica la parziale dismissione di parte delle attività di Otto Scerri SA (sul lato sud del sedime). La seconda tappa prevede il deposito dei restanti 400'000 m³ di materiali, per una durata di esercizio di circa 2.5 anni, e necessiterà della rimozione definitiva delle attività di Otto Scerri SA. Il corpo della discarica è previsto in corrispondenza della superficie posta fra le due scarpate. Al fine di garantire la disponibilità del suolo necessario al completamento della sistemazione finale della discarica, la terra scarificata dovrà essere depositata temporaneamente nella zona a nord est della discarica.

L'accesso alla discarica avverrà in corrispondenza dell'attuale accesso all'impianto di lavorazione di Otto Scerri SA, all'altezza dell'incrocio con il ponte in direzione di Loderio.

All'interno del perimetro di discarica sono ammessi gli usuali macchinari di cantiere (escavatori, pale gommate, ecc.) così come le infrastrutture mobili per la cernita dei materiali (vaglio). Le strutture necessarie alla ricezione e alla gestione della discarica sono costituite da: edificio per uffici e servizi per il personale addetto, locale pesa, pesa per veicoli e cabina di gestione, impianto per la pulizia dei veicoli in uscita (lavaggio ruote).

Ponte faunistico e sottopasso faunistico

Contestualmente alla realizzazione della discarica, al limite nord-est di essa sul territorio di Malvaglia, è prevista la realizzazione di un ponte faunistico al di sopra della strada cantonale volto a garantire alla fauna selvatica un attraversamento sicuro della strada e aumentare contestualmente la sicurezza degli automobilisti (corridoio faunistico TI 10), in un tratto dove si registrano frequenti collisioni tra i veicoli e la fauna selvatica.

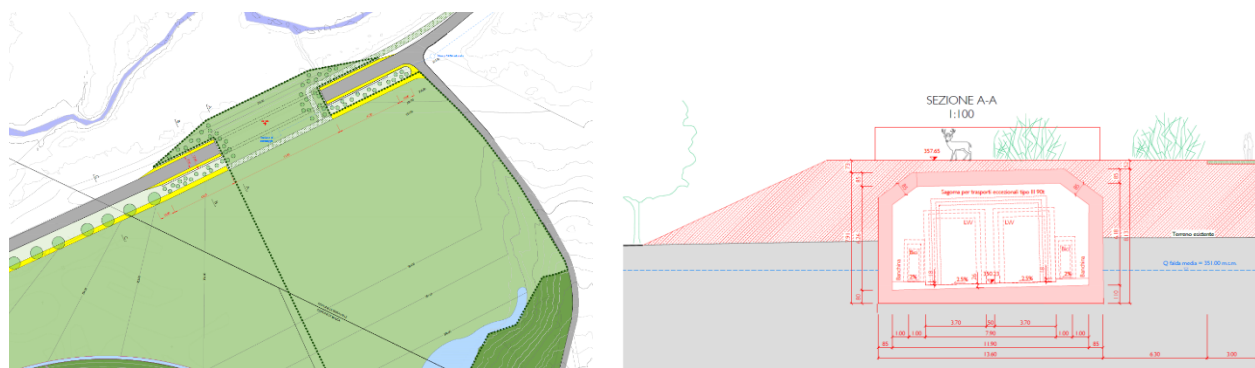


Figura 2 – Ponte faunistico alla Buzza di Biasca (planimetria e sezione)

Più a nord, in zona Malvaglia (quindi fuori dal perimetro del PUC) è prevista inoltre la realizzazione di un piccolo sottopasso faunistico sotto la strada cantonale, che, unito al ponte faunistico e alla posa di nuove recinzioni, contribuirà ad indirizzare in modo sicuro la fauna selvatica e ripristinare il collegamento tra la zona golenale d'importanza nazionale del Brenno e i versanti pedemontani. Essendo il corridoio faunistico TI10 l'elemento più sensibile all'interno del perimetro interessato dalla discarica, nelle fasi iniziali di costruzione della discarica è opportuno che lo stesso venga risanato, in modo da favorire e migliorare il passaggio della fauna già durante il periodo d'esercizio.

Il ponte faunistico è incluso nel perimetro del PUC in modo da disciplinare, già durante la fase di esercizio della discarica, i terreni posti in superficie, compatibilmente con la funzionalità del passaggio della fauna. La superficie corrispondente è pertanto attribuita

ad una zona di collegamento ecologico che ammette unicamente interventi compatibili con la funzionalità del passaggio faunistico.

La realizzazione di queste opere non è direttamente autorizzata con l'approvazione del PUC. Le stesse saranno infatti autorizzate mediante le apposite procedure stradali ed edilizie. Tuttavia, il PUC, attraverso le sue norme d'attuazione (art. 4), stabilisce che la realizzazione di queste opere costituisce una condizione che deve essere rispettata per poter autorizzare l'entrata in esercizio della discarica. Inoltre, con il presente Messaggio vengono chiesti i crediti necessari alla progettazione degli interventi volti a risanare il corridoio faunistico TI10 (ponte, sottopasso, convogliamento della fauna verso i passaggi faunistici).

Sistemazione dell'incrocio all'altezza del ponte per Loderio

Come accennato in precedenza, l'accesso alla discarica avverrà in corrispondenza dell'attuale accesso all'impianto di lavorazione di Otto Scerri SA, all'altezza dell'incrocio con il ponte in direzione di Loderio. L'attuale accesso al sedime è di fatto conforme – con alcuni accorgimenti e interventi di limitati (segnaletica orizzontale, arretramento delle corsie di preselezione sull'asse principale e riposizionamento e allargamento dell'attraversamento pedonale, nuova pista ciclabile retrostante la fermata del bus in direzione Biasca) – in termini di sicurezza veicolare da e per la discarica. Tale proposta è corretta a livello normativo e sufficiente per garantire l'esercizio della discarica nonché della mobilità lenta.

Durante la fase d'informazione e partecipazione ai sensi della LST sono tuttavia emerse da più parti richieste di migliorare ulteriormente l'incrocio per Loderio.

È stato quindi promosso uno studio di varianti a livello di progetto preliminare al fine di verificare le diverse possibilità di intervento. Lo studio è allegato all'incarto del PUC. Quattro varianti¹ sono state identificate come percorribili. La prima variante prevede, in aggiunta alla proposta originale, la messa a norma dell'isola spartitraffico anche per la sosta dei ciclisti. La seconda prevede, come ulteriore aggiunta, l'adeguamento delle fermate del bus secondo la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis). La terza variante prevede la realizzazione di una rotonda a quattro braccia con adeguamento delle fermate del bus secondo la LDis. Infine, la quarta variante prevede la realizzazione di una passerella sopraelevata per pedoni e ciclisti. Questa variante, che non risulta tra l'altro risolutiva per l'utenza del trasporto pubblico, necessita però di essere combinata con un'altra variante a raso.

Sebbene la sistemazione dell'incrocio non è direttamente autorizzata con l'approvazione del PUC, lo scrivente Consiglio, ritenuti i vantaggi viari e di sicurezza, intende proporre la rotonda quale soluzione per il miglioramento dell'incrocio. La stessa sarà autorizzata mediante un progetto stradale ai sensi della Legge sulle strade (LStr). Con il presente Messaggio viene dunque chiesto il credito necessario alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, che dovrà essere realizzato in concomitanza con la messa in esercizio della discarica.

¹ Costi delle varianti, +/-30%, IVA esclusa:

- PUC+: 380'000 CHF
- PUC+ e LDis: 540'000 CHF
- Rotonda e LDis: 1'020'000 CHF (corretta a 1'300'000 CHF in base a casi recenti, Fonte: Divisione delle costruzioni)
- Passerella P6: 2'800'000 CHF

Concetto paesaggistico a lavori ultimati e interventi di mitigazione ambientale

Il concetto paesaggistico, a lavori ultimati, vedrà eseguita un'area completamente sistemata e bonificata per i bisogni dell'agricoltura con contenuti naturali per la biodiversità, in continuità con quanto realizzato in corrispondenza del vicino deposito AlpTransit. In misura subordinata al bisogno agricolo, forestale e naturalistico, sono compresi aspetti di tipo ricreativo e di svago a beneficio dei cittadini. Il progetto di discarica offre quindi l'occasione di recuperare e trasformare un'area parzialmente dismessa e occupata da un'attività industriale conflittuale a ridosso di un paesaggio protetto, in un comparto territoriale pregiato.

Le scarpate a contenimento dei terrapieni che si innestano sul lato occidentale del deposito AlpTransit saranno piantumate in modo da formare delle fasce boschive che andranno a delimitare le superfici piane (terrazzi e piede di discarica) che saranno sfruttate per i bisogni dell'agricoltura. La superficie agricola sarà suddivisa fra zona agricola estensiva e zona agricola SAC in modo da massimizzare quest'ultima (e compensare ampiamente le SAC perse con la nuova discarica) ma garantendo al contempo la presenza di spazi più idonei sia al passaggio della fauna che allo sviluppo di habitat diversificati.

Ai piedi delle scarpate sono previsti dei canali di raccolta delle acque di scorrimento superficiali che andranno ad alimentare un nuovo biotopo realizzato ad est del comparto, all'altezza del ponte faunistico. Questo biotopo costituirà una delle misure di compenso previste proprio in questa parte del comparto. In analogia e in continuità a quanto eseguito nell'ambito del progetto di riqualifica del deposito AlpTransit, l'area sistemata a lavori ultimati vedrà la presenza di alcune strade interne di tipo prevalentemente agricolo, che saranno ricoperte da uno strato finale seminato a prato, per permettere una migliore integrazione nel paesaggio agricolo-naturale.

A fianco della strada cantonale, sarà realizzato un nuovo tratto di strada pedonale e ciclabile disegnato in estensione dell'attuale pista pedonale e ciclabile che oggi congiunge il Vallone di Biasca con il ponte di Loderio. Fra questa nuova strada e la strada cantonale, oltre ad un viale alberato, saranno possibili degli arredi con delle panchine e dei piccoli punti di sosta, da definire nel dettaglio nella prossima fase di approvazione della discarica (progetto stradale e procedura edilizia).

La zona per discarica definita dal Piano delle zone comprende non soltanto le superfici sulle quali verranno effettivamente depositati progressivamente i materiali. La stessa include infatti tutte le superfici oggetto del progetto di sistemazione paesaggistica a lavori ultimati. Sempre mediante le norme d'attuazione (art. 4), il PUC vincola l'autorizzazione all'esercizio della discarica alla presentazione di un progetto di sistemazione e ripristino paesaggistico, agricolo e naturalistico che contempli gli interventi appena descritti. La domanda di costruzione dovrà pertanto presentare il progetto di cui sopra.

Indennizzi agricoli

L'istituzione della zona per discarica implica una perdita di territorio agricolo di ca. 61'000 m², di cui ca. 28'500 m² di superficie SAC. In base ai disposti degli artt. 7 e seguenti della legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr del 19 dicembre 1989), è necessario predisporre un compenso reale o, subordinatamente, un compenso pecuniario, calcolato in base ai disposti del Regolamento della citata Legge (RLTAgr).

Al termine dell'attività della discarica, le superfici agricole verranno non soltanto ripristinate, ma significativamente aumentate, ottemperando pertanto alla prima priorità di compenso reale. Al fine di garantire l'attuabilità della compensazione in loco, ovvero sulle superfici risultanti dalla sistemazione finale del deposito di materiale, l'art. 4 delle norme d'attuazione del PUC (NAPUC) specifica che la realizzazione della discarica è vincolata all'attuazione di misure di compensazione fra le quali anche la creazione di zone agricole in loco, in modo particolare vincolando il recupero di 74'550 m² di zona SAC (superiore a quella temporaneamente persa) e definendo un'ulteriore superficie da ripristinare a zona agricola estensiva di 59'380 m².

In considerazione della perdita temporanea durante la fase di esercizio della discarica, in particolare le superfici agricole SAC attualmente gestite da alcuni agricoltori della zona al piede del deposito AlpTransit, è stato valutato l'impatto sulle aziende agricole toccate, in modo da definire un conseguente indennizzo in relazione alla perdita di superficie di foraggio e concimazione e di pagamenti diretti. L'indennizzo è stato calcolato (su 15 anni) con il supporto dell'Unione contadini ticinesi ed è compreso nel credito chiesto con il presente Messaggio per l'attuazione della pianificazione.

3. Rapporto d'impatto ambientale

Con una capacità superiore ai 500'000 m³, ai sensi dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) l'impianto è sottoposto ad esame di impatto ambientale (EIA). Il PUC è accompagnato pertanto dal Rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA). Mentre i dettagli progettuali sono descritti nel rapporto di pianificazione, il RIA pianificatorio (I^a fase) si occupa degli impatti sull'ambiente in generale e, in particolare, di quelli con conseguenze a livello di pianificazione e delle relative misure di mitigazione o compensazione che riguardano prevalentemente l'ubicazione, l'organizzazione territoriale e la sistemazione finale (paesaggistica e naturalistica) della discarica, cioè quelli che necessitano di una base pianificatoria. Conformemente alle disposizioni dell'OEIA, gli aspetti ambientali relativi all'esercizio sono demandati al RIA edilizio (di II^a fase), che affiancherà la domanda di costruzione del progetto definitivo della discarica.

La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, in qualità di Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente (SCPA), ha formulato, in data 21 marzo 2023, una proposta di decisione sull'esame d'impatto ambientale all'indirizzo dell'autorità decisionale, che nel caso presente è il Gran Consiglio, congiunta ad una valutazione del Capitolato d'onori per il progetto edilizio (vedi allegato).

VI. DECISIONE PRELIMINARE DI DISSODAMENTO

Il presente avviso, che non costituisce un'autorizzazione di dissodamento ai sensi di legge, è fondato sulla Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), sull'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), sulla Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), sul Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e sulla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

1. Considerazioni generali e procedurali

La superficie interessata dal PUC è attualmente in parte caratterizzata dal bosco. Nel 2019 e nel 2020 sono stati effettuati due accertamenti puntuali per identificare la natura boschiva dei fondi, determinando con precisione l'estensione dell'area forestale in corrispondenza del perimetro del PUC. Ne sussegue che per la realizzazione della discarica della Buzza di Biasca e le relative misure di compenso (ponte faunistico) occorre procedere con il

dissodamento di una superficie boschiva pari a 35'517 m², di cui 24'275 m² definitivi, che verranno interamente compensati in loco.

In generale, sul bosco valgono i disposti della Legge federale sulle foreste (LFO) e della relativa Legge cantonale d'applicazione (LCFo). Considerata la necessità di operare un dissodamento formale per ogni area boschiva che viene assegnata ad una zona di utilizzazione nell'ambito di una procedura pianificatoria (art. 12 LFO), nel caso in oggetto il previsto coordinamento delle procedure permette di predisporre in modo ottimale gli approfondimenti in vista di una decisione unitaria e coerente.

L'istanza di dissodamento descrive la vegetazione attuale, giustifica l'ubicazione vincolata delle necessità di dissodamento e propone le valutazioni degli impatti previsti oltre che i rimboschimenti compensativi (artt. 5 e 7 LFO).

Conformemente all'art. 6, cpv. 2 LFO, è stato consultato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), a causa delle dimensioni superiori ai 5'000 m². L'UFAM si è espresso in data 20 luglio 2022, pronunciando un preavviso favorevole al dissodamento.

2. Ritenuto in fatto

- A. Con domanda del maggio 2021, l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio ha chiesto il dissodamento di una superficie boschiva di 35'517 m² (di cui 11'242 m² a titolo temporaneo e 24'275 m² a carattere definitivo), su diversi mappali dei Comuni di Biasca e di Serravalle, sezione Malvaglia (coordinate medie 2'718'170 / 1'137'420), appartenenti a vari proprietari. La procedura di dissodamento è coordinata con il Piano di utilizzazione cantonale (PUC).
- B. La domanda di dissodamento è stata depositata, congiuntamente al progetto di PUC e al Rapporto dell'impatto sull'ambiente di I^a fase (RIA), presso le Cancellerie comunali dei Comuni di Biasca e Serravalle per un periodo di 30 giorni, e più precisamente dal 2 novembre al 6 dicembre 2021. Entro i termini stabiliti, sono pervenute osservazioni che però non concernono direttamente aspetti legati al dissodamento.
- C. In merito alla domanda di dissodamento, i servizi cantonali interessati (Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della pianificazione locale, Ufficio della natura e del paesaggio, Ufficio della caccia e della pesca e Sezione forestale per il tramite degli Uffici forestali del 2° e 3° circondario e dell'Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti) hanno espresso un preavviso di principio favorevole, ponendo alcune condizioni e evidenziando alcuni aspetti: nel merito, la Sezione forestale segnala che la propaggine in corrispondenza del mappale n. 4583 RFD di Biasca che verrà dissodata temporaneamente per la realizzazione della strada forestale necessaria alla gestione delle future piantagioni di compenso e la strada che verrà creata a monte della discarica per la creazione e la gestione del rimboschimento compensativo del dissodamento definitivo non sono raffigurate quali superfici di compensazione reale nei piani dei rimboschimenti compensativi e non sono conteggiate nei moduli allegati alla domanda di dissodamento. Queste imprecisioni, più di forma che di sostanza, devono pertanto essere corrette (cfr. pto. 3.1). A seguito di tale correzione, la superficie di compensazione reale sarà quindi quantitativamente superiore rispetto a quella realmente dissodata. L'Ufficio forestale del 2° circondario evidenzia la necessità di mantenere il deposito per il legname attualmente esistente in area boschiva accertata sul mappale n. 4583 RFD Biasca. Tale infrastruttura dovrà pertanto essere destinata a tale scopo anche al termine della fase di discarica e dei

successivi rimboschimenti. Nel merito dei previsti rimboschimenti compensativi, laddove possibile, chiede inoltre che le nuove piantagioni sulle scarpate siano costituite in prevalenza da arbusti pregiati alternati a singoli alberi ad alto fusto e che siano protette da una recinzione perimetrale, in sostituzione delle protezioni singole previste a progetto. Al momento della consegna dei lavori occorrerà prevedere la rimozione finale di tali recinzioni. Inoltre, sempre l'Ufficio forestale del 2° circondario raccomanda una gestione delle piantagioni perseguendo l'obiettivo di ottenere dei margini boschivi strutturati e di alto valore ecologico. Suggerisce infine, per quanto possibile, il riutilizzo degli arbusti precedentemente messi a dimora con il cantiere ATG, da destinare a progetti di valorizzazione naturalistica e del territorio nella regione.

- D. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Divisione foreste, consultato in ossequio ai disposti dell'articolo 6 cpv. 2 lett. a), in data 20 luglio 2022 ha formulato un preavviso favorevole sul dissodamento nonché sulle misure compensative, ponendo alcune condizioni che verranno riprese più avanti nel presente documento.

3. Considerato in diritto

- 1) Giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se la/il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
 - b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
 - c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo).

Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2).

A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Giusta l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del

compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Giusta l'art. 14 del regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione forestale.

Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

- 2) Nel caso specifico, il dissodamento interessa boschi ad alto fusto di latifoglie miste, di ca. 10-30 anni, costituiti da ontano bianco, betulla e salice, accompagnati da arbusti di nocciolo e biancospino, la cui funzione prevalente è di tipo paesaggistico e naturalistico.

Il dissodamento complessivo di 35'517 m² è vincolato all'ottenimento di una deroga al divieto di dissodare sancito nell'art. 5 LFo. Le condizioni generali da ottemperare cumulativamente per l'ottenimento di una simile deroga, esposte in precedenza, vengono qui di seguito analizzate in dettaglio.

Nel merito della segnalazione della Sezione forestale, secondo cui la propaggine in corrispondenza del mappale n. 4583 RFD Biasca che verrà dissodata temporaneamente per la realizzazione della strada forestale necessaria alla gestione delle future piantagioni e della strada a monte della discarica per la creazione e la gestione del rimboschimento compensativo del dissodamento definitivo non sono raffigurate quali superfici di compensazione reale nei piani dei rimboschimenti e non sono conteggiate nei moduli allegati alla domanda di dissodamento, lo scrivente Consiglio ritiene necessario apportare delle correzioni d'ufficio all'istanza di dissodamento presentata. Le superfici in parola, anche se non computabili come rimboschimento compensativo effettivo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFo, sono state riportate sulla planimetria allegata alla presente presa di posizione quali superfici occupate da area forestale ai sensi dell'art. 13a OFo. Nello specifico, a seguito della citata correzione, il dissodamento complessivo di **35'517 m²** si suddivide in un dissodamento temporaneo di **12'039 m²** e in un dissodamento definitivo di **23'478 m²**. Il Rapporto di pianificazione del PUC riporta queste cifre al cap. 6.4. Il compenso del dissodamento temporaneo, formalmente pari a 12'039 m², è suddiviso tra il rimboschimento compensativo di 11'251 m² e la superficie di 788 m² occupata dalla strada forestale. Il compenso reale del dissodamento definitivo ammonta a 25'164 m², suddiviso tra 24'456 m² di superficie di rimboschimento reale e 708 m² di area occupata dalla strada forestale. Ne consegue che una superficie complessiva di 1'496 m², equivalente all'occupazione delle previste strade forestali, non è computabile quale rimboschimento reale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFo, malgrado la stessa sia da considerare superficie giuridicamente boschiva. Ciononostante, la superficie di compensazione effettiva (dedotti i sedimi della strada), pari a 35'707 m² (11'251 m² + 24'456 m²) risulta comunque quantitativamente superiore rispetto a quella sottratta, sia temporaneamente che definitivamente, di 35'517 m². Ne consegue che il dissodamento è correttamente compensato.

Prova della necessità (art. 5 cpv. 2 LFo)

Per quanto concerne la necessità preponderante, l'opera per cui è richiesto il dissodamento scaturisce dalla necessità comprovata di disporre di una nuova area di deposito di materiali inerti (discarica di tipo "B"), che copra il fabbisogno di smaltimento di inerti della regione del Sopraceneri a medio e lungo termine, indicativamente per i prossimi 20 anni. L'opera rientra tra gli intendimenti della scheda V7 "Discariche" del Piano Direttore cantonale e consolidata nell'ambito del Piano di gestione dei rifiuti (PGR). Da tali documenti emerge infatti la necessità di predisporre le basi pianificatorie per la costruzione della citata discarica. Inoltre, parte del dissodamento temporaneo è previsto per la realizzazione di un sovrappasso faunistico, individuato quale misura di compenso, e che permetterà di agevolare gli spostamenti della fauna selvatica all'interno del comparto tra la Buzza di Biasca e il territorio di Serravalle, che si rivela necessario a causa dei numerosi ostacoli attualmente presenti. Da questi presupposti scaturisce una necessità oggettiva d'interesse pubblico che può essere accettata come preponderante rispetto al principio generale della conservazione dell'area boschiva.

Ubicazione vincolata (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo)

La scelta dell'ubicazione è il risultato dell'analisi di dettaglio di più varianti nell'ambito di uno studio specifico per le discariche di inerti e dei lavori pianificatori avviati dopo il 2017, quando l'Ufficio federale delle strade (USTRA) decise di rinunciare all'area in parola per il deposito del materiale di scavo proveniente dal cantiere per la costruzione del secondo tubo del tunnel autostradale del San Gottardo. La zona individuata è già stata utilizzata, in passato, quale discarica di materiali inerti, mentre da decenni l'area è adibita a piazza di lavorazione dei materiali gestita da una ditta privata. Vista la scarsità di zone adatte alla realizzazione del deposito nel comprensorio del Sopraceneri, tale posizione è ritenuta appropriata, perché sufficientemente distante dai centri abitati e con impatto relativamente ridotto sulla popolazione e sull'ambiente. Inoltre, l'impianto è da ritenere favorevole nell'ottica degli allacciamenti stradali esistenti e in considerazione dei contenuti impatti sul paesaggio. Tenuto conto di questi elementi, si può pertanto concludere che per il progetto sia data anche l'ubicazione vincolata relativa.

Congruenza con la pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo)

A livello procedurale, il PUC per la discarica di materiale inerte di valenza sovraregionale costituisce la procedura direttrice, alla quale si collegano, in veste di procedure accessorie, sia l'istanza di dissodamento, sia l'EIA. Il sito della Buzza di Biasca è codificato come dato acquisito ed è inserito nella scheda V7 "Discariche" del Piano direttore cantonale approvata a livello federale il 21 febbraio 2020. La congruenza della domanda di dissodamento con lo strumento pianificatorio è quindi manifestamente data.

Pericoli per l'ambiente (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo)

Dal profilo ambientale non si intravedono particolari pericoli che potrebbero insorgere in seguito all'eliminazione (temporanea o definitiva) dell'area forestale, quali erosione, caduta sassi, valanghe, frane, incendi, alluvioni, o altri danni incompatibili con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente. Si può dunque ritenere che il progetto, nel rispetto delle condizioni che saranno indicate in seguito, soddisfi anche questo requisito. Nel merito delle misure a protezione del suolo, l'UFAM vincola il proprio preavviso positivo alla condizione che il capitolo sulla

protezione del terreno nel RIA di 2^a fase e il concetto per la protezione del suolo siano seguiti da un specialista di suoli riconosciuto (cfr. lista SPSC-SSP BGS-Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz: Liste SPSC soil.ch o Ufficio cantonale della gestione dei rischi ambientali e del suolo), nel rispetto degli artt. 6, 7 e 13 dell'Ordinanza contro il deterioramento del suolo (OSuolo) e con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel recente aiuto all'esecuzione "Costruire proteggendo il suolo; modulo corretta gestione del suolo nell'edilizia" (UFAM 2022). Inoltre, sempre l'UFAM chiede che tra le basi giuridiche del capitolo 5.6.1 del RIA sia considerata anche la pubblicazione "Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio" (UFAM 2021). La valutazione del materiale terroso asportato dovrà infatti essere effettuata in conformità a questa nuova direttiva. Il concetto per la protezione del suolo dovrà verificare, tra i diversi aspetti, se i suoli creati artificialmente possano essere utilizzati per gli scopi preposti. Si chiede comunque che la creazione di suoli artificiali venga considerata solo come ultima opzione e il loro utilizzo, in particolare per le aree di vegetazione naturale, sia verificato e approfondito nell'ambito del RIA di 2^a fase. A queste condizioni, si può affermare che le esigenze di protezione ambientale siano ossequiate.

Protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo)

Per quanto concerne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, i competenti Uffici della natura e del paesaggio e della caccia e della pesca non hanno ravvisato, nei loro preavvisi al dissodamento, elementi critici o contrari alla realizzazione dell'opera, né alla conseguente sottrazione di area forestale. Si può pertanto affermare che il progetto all'esame non mette in pericolo valori o peculiarità ecologici, botanici o faunistici di rilievo, fermo restando che la funzionalità del corridoio ecologico e la salvaguardia o sostituzione dei biotopi umidi siano garantite durante e dopo la fase di cantiere.

In merito a quest'ultimo aspetto, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Divisione foreste, nel suo parere sul dissodamento, richiede che le strutture di guida per la riqualifica del corridoio faunistico sovraregionale (siepi basse, cumuli di pietre e rami) siano distribuite a sud della strada cantonale (fondo n. 2355 RFD Serravalle-Malvaglia) verso il passaggio faunistico. Tutte le misure, compresa la costruzione dei passaggi, dovranno essere completate prima dell'inizio dei lavori. È importante che la recinzione necessaria sia progettata in modo che il percorso degli anfibi non sia interrotto. Riguardo al tema specifico della tutela delle specie di anfibi, è necessario garantire la disponibilità di una varietà di habitat umidi di transizione. Questi ambienti devono essere ripristinati o gli animali devono essere trasferiti un anno prima dell'inizio dei lavori. La recinzione per la canalizzazione dei passaggi faunistici lungo la strada cantonale deve essere costruita in modo tale da non disturbare gli anfibi nella loro migrazione, consentendo ad essi di raggiungere i loro rifugi. Lungo la strada cantonale, nell'area della discarica, è prevista la costruzione di una struttura fissa di guida per gli anfibi: d'intesa con il Centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera (Karch), si dovrà valutare quali sottopassaggi e altre strutture siano necessarie lungo la strada, in modo che gli anfibi possano continuare la loro migrazione senza problemi anche durante la fase di esercizio della discarica. I dati e i rilievi sugli anfibi, tutti i lavori di ripristino e le strutture per gli anfibi devono essere discussi con uno specialista del Centro Karch. È necessario in particolare elaborare un concetto di gestione per gli anfibi che comprenda le loro migrazioni. In caso fosse presente la specie altamente minacciata *Triturus carnifex*, dovranno

essere attuate misure specifiche per la sua protezione. Il concetto di gestione dovrà essere presentato alla Divisione bosco dell'UFAM prima dell'approvazione del piano, unitamente ai dati registrati e al relativo rapporto, comprese le ubicazioni esatte delle misure sostitutive per gli anfibi (NA-02). Uno specialista del Centro Karch sarà chiamato a controllare la popolazione, a selezionare gli habitat sostitutivi e a trasferire le popolazioni di anfibi. La misura NA-02 è quindi adattata di conseguenza.

Nel RIA di 2^a fase, sempre l'Ufficio federale dell'ambiente, chiede che venga effettuato un rilevamento dei dati floristici ed entomologici nell'area della vegetazione pioniera da eliminare per la sostituzione del bosco. Tutti i biotopi degni di protezione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1^{bis} LPN devono essere protetti nella misura migliore possibile o altrimenti ripristinati o sostituiti secondo l'art. 18 cpv. 1^{ter} LPN. Inoltre, le superfici limitrofe di protezione secondo la LPN devono essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili.

Infine, l'Ufficio federale chiede che nel RIA di 2^a fase sia allestito un calendario dettagliato per l'accompagnamento ambientale dell'intero progetto della discarica, delle misure accompagnatorie e delle misure sostitutive, sia per la fase d'esercizio della discarica, sia per quella successiva al riempimento (fase di ricostituzione della vegetazione e di rinverdimento).

Compenso per il dissodamento (art. 7 LFo)

Per quel che concerne la compensazione delle aree dissodate, va sottolineato il fatto che esse si situano interamente in una zona caratterizzata da una copertura boschiva che si mantiene costante secondo l'Allegato "L" del Piano forestale cantonale, motivo per cui l'istanza propone il compenso integrale di tutte le superfici dissodate. L'area dissodata a titolo definitivo di 23'478 m² sarà quindi compensata totalmente e realmente in loco secondo l'art. 7 cpv. 1 LFo, più precisamente sul mappale n. 4583 RFD Biasca. Il progetto prevede la piantagione con essenze stanziali di una superficie di 24'456 m² (pertanto di estensione superiore rispetto all'area forestale sottratta) e di 708 m², che saranno accertati come area giuridicamente boschiva per la realizzazione della strada forestale a monte della discarica. A livello formale, ma non materiale, il dissodamento definitivo prevede quindi un compenso pari a 25'164 m².

Per quel che riguarda invece la superficie di 12'039 m² dissodata temporaneamente e necessaria sia per il deposito del materiale inerte che per la realizzazione del ponte faunistico, essa dovrà essere risistemata e rimboscata come da progetto di rimboschimento annesso all'istanza, il cui preventivo è stimato a fr. 565'000.-. Come già anticipato, il compenso del dissodamento temporaneo è suddiviso tra il rimboschimento compensativo di 11'251 m² e la superficie di 788 m² occupata dalla strada forestale che non sarà evidentemente oggetto di rimboschimento.

Complessivamente, la superficie di compensazione reale, pari a 35'707 m² (11'251 m² + 24'456 m²) risulta maggiore rispetto a quella sottratta, sia temporaneamente che definitivamente, di 35'517 m². Il bilancio delle misure di compenso mostra quindi un saldo positivo nella misura di 190 m².

Gli interventi che interessano sia il dissodamento temporaneo che quello definitivo dovranno in ogni caso essere accompagnati dalle necessarie misure di gestione, cura e protezione durante almeno 20 anni, così come da progetto di rimboschimento e di gestione della piantagione accompagnante l'incarto di dissodamento. Dovranno inoltre essere scrupolosamente attuate misure preventive e attive di lotta contro la

propagazione delle essenze neofite invasive. Nello specifico, prima della realizzazione della discarica, le aree interessate dovranno essere ispezionate e le neofite esistenti monitorate. La presenza di neofite dovrà essere verificata regolarmente anche durante la fase di esercizio della discarica, così come nella successiva fase di ricostituzione della vegetazione una volta conclusi i lavori di colmataggio. Come da indicazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, si chiede pure di mirare alla ricostituzione di un'associazione forestale del tipo 32* (ontaneto di pendio con acero), quale tipologia pregiata e parzialmente sacrificata nell'ambito del presente dissodamento. Sempre in relazione ai compensi reali, laddove possibile, le nuove piantagioni sulle scarpate dovranno essere costituite in prevalenza da arbusti pregiati alternati a singoli alberi ad alto fusto e protette da una recinzione perimetrale, in sostituzione delle protezioni singole previste a progetto. A consegna dei lavori occorrerà prevedere la rimozione finale di tali recinzioni. Inoltre, si raccomanda per quanto possibile una gestione delle piantagioni che persegua l'obiettivo di ottenere dei margini boschivi strutturati e di alto pregio ecologico. Si auspica poi il riutilizzo degli arbusti precedentemente messi a dimora con il cantiere ATG, da destinare a progetti di valorizzazione naturalistica e del territorio nella regione.

In via del tutto eccezionale, siccome l'istante della presente richiesta è un servizio amministrativo cantonale, si rinuncia alla richiesta di deposito della cauzione di fr. 565'000.- o di una fideiussione bancaria o assicurativa dello stesso importo a garanzia dell'esecuzione e della buona riuscita di tutti i provvedimenti compensativi di cui sopra. Gli Uffici forestali del 2° e 3° circondario dovranno tuttavia essere coinvolti regolarmente durante l'esecuzione dei lavori di rimboschimento, per la successiva fase di gestione per un periodo di 20 anni a contare dalla messa a dimora delle piante e per il collaudo finale.

Riguardo al deposito per il legname attualmente esistente in area boschiva accertata sul mappale n. 4583 RFD di Biasca (coordinate 2'718'540 / 1'137'560), si chiede che tale infrastruttura venga mantenuta a tale scopo anche al termine della fase di discarica e dei successivi rimboschimenti compensativi.

Ritenuto, infine, che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del plus – valore (art. 9 LFo, art. 15 cpv. 3 RLCFo).

Tutto ciò considerato, sono adempiute le condizioni per il rilascio di un preavviso favorevole per la concessione del dissodamento richiesto, ai sensi dell'art. 12 LFo.

4. Decisione preliminare di dissodamento

1. La domanda di dissodamento del maggio 2021, presentata dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio è preavvisata favorevolmente. Di conseguenza, è preavvisato favorevolmente il dissodamento complessivo di una superficie boschiva di 35'517 m² (di cui 12'039 m² a titolo temporaneo e 23'478 m² a carattere definitivo), su diversi mappali dei Comuni di Biasca e di Serravalle, sezione Malvaglia, allo scopo di predisporre le basi pianificatorie per la creazione di una discarica di tipo "B" per materiali inerti in località "Buzza di Biasca" e per la realizzazione di un ponte faunistico nell'ambito delle previste misure compensative ambientali, così come indicato nella planimetria in scala 1:2'000 allegata, timbrata Sezione forestale Cantone Ticino e recante data 16 agosto 2022 (formato A3). Come segnalato ai sensi dei considerandi, le superfici di dissodamento e di compenso sono state adeguate d'ufficio.

2. Il presente preavviso di dissodamento sarà formalizzato in una decisione impugnabile, la quale verrà emanata in modo coordinato con l'approvazione del PUC da parte del Gran Consiglio.
3. Ai sensi dei considerandi, l'URSI dovrà ossequiare le seguenti condizioni cumulative:
 - il capitolo sulla protezione del suolo nel RIA di 2^a fase e il concetto per la protezione del suolo dovranno essere seguiti da un specialista dei suoli riconosciuto (cfr. lista SPSC-SSP BGS-Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz: Liste SPSC soil.ch o Ufficio cantonale della gestione dei rischi ambientali e del suolo), nel rispetto degli artt. 6, 7 e 13 dell'Ordinanza contro il deterioramento del suolo OSuolo, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel recente aiuto all'esecuzione "Costruire proteggendo il suolo; modulo corretta gestione del suolo nell'edilizia" (UFAM 2022). Il concetto per la protezione del suolo dovrà verificare, tra i diversi aspetti, se i suoli creati artificialmente potranno essere utilizzati per gli scopi preposti. La creazione di suoli artificiali dovrà comunque essere implementata solo come ultima opzione e il loro utilizzo, in particolare per le aree di vegetazione naturale, dovrà essere verificato e approfondito nell'ambito del RIA di 2^a fase.
 - le basi giuridiche del capitolo 5.6.1 del RIA dovranno considerare anche la pubblicazione "Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio" (UFAM 2021). La valutazione del materiale terroso asportato dovrà essere effettuata in conformità a questa nuova direttiva.
 - le strutture di guida e di invito (siepi basse, cumuli di pietre e rami) per la riqualifica del corridoio faunistico sovraregionale dovranno essere distribuite a sud della strada cantonale sulla parcella n. 2355 RFD Serravalle-Malvaglia, verso il passaggio faunistico attuale. Tali strutture dovranno servire anche agli anfibi e ad altri piccoli animali. Tutte le misure, compresa la costruzione dei passaggi, dovranno essere completate prima dell'inizio dei lavori di deposito del materiale in discarica. La recinzione necessaria dovrà essere progettata in modo che il percorso degli anfibi non sia interrotto. Per proteggere la fauna selvatica lungo la recinzione, occorrerà creare strutture di guida sotto forma di siepi, cumuli di pietre o rami e muretti in pietra naturale.
 - per la salvaguardia delle specie di anfibi, è necessario garantire la disponibilità di una varietà di habitat umidi di transizione. Questi ultimi devono essere ripristinati o gli animali devono essere trasferiti un anno prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della discarica. La recinzione per la canalizzazione dei passaggi faunistici lungo la strada cantonale deve essere costruita in modo tale da non disturbare gli anfibi nella loro migrazione, permettendo ad essi di raggiungere i loro rifugi. Inoltre, lungo la recinzione devono essere create strutture di guida e di invito per tutti gli animali selvatici. Lungo la strada cantonale, nell'area della discarica, è prevista la costruzione di una struttura fissa di guida per gli anfibi; d'intesa con il centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera (Karch), si dovrà valutare quali sottopassaggi e quali altre strutture saranno necessarie lungo la strada, in modo che gli anfibi possano continuare la loro migrazione senza ostacoli durante la fase di costruzione. I dati sugli anfibi, tutti i lavori di ripristino e le strutture previste per gli anfibi dovranno essere discussi con uno specialista

del Centro Karch. È necessario elaborare un concetto di gestione per gli anfibi che tenga in considerazione le loro migrazioni. In caso di presenza della specie altamente minacciata *Triturus carnifex*, devono essere attuate misure specifiche per la sua protezione. Il concetto di gestione dovrà essere presentato alla Divisione bosco dell'UFAM prima dell'approvazione del piano, unitamente ai dati registrati e al relativo rapporto, comprese le ubicazioni esatte delle misure sostitutive per gli anfibi (NA-02). Uno specialista del Centro Karch sarà chiamato a controllare la popolazione, a selezionare gli habitat sostitutivi e a trasferire le popolazioni di anfibi. La misura NA-02 dovrà quindi essere adattata di conseguenza.

- nel RIA di II^a fase, andrà effettuato un rilevamento dei dati floristici ed entomologici nell'area della vegetazione pioniera da eliminare per la sostituzione del bosco. Tutti i biotopi degni di protezione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1^{bis} LPN dovranno essere protetti nel miglior modo possibile o altrimenti ripristinati o sostituiti secondo l'art. 18 cpv. 1^{er} LPN). Inoltre, le superfici limitrofe di protezione secondo la LPN devono essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili.
- la funzionalità del corridoio ecologico e la salvaguardia o sostituzione dei biotopi umidi devono essere garantite sia durante che dopo la fase di cantiere.
- dovrà essere allestito un calendario dettagliato per l'accompagnamento ambientale dell'intero progetto della discarica, delle misure accompagnatorie e delle misure sostitutive, sia per la fase d'esercizio della discarica, sia per quella successiva al riempimento (fase di ricostituzione della vegetazione e di rinverdimento).
- dovranno essere scrupolosamente attuate misure preventive e attive di lotta contro la propagazione delle essenze neofite invasive. Prima della realizzazione della discarica, le aree interessate devono essere ispezionate e le neofite esistenti monitorate. Le neofite dovranno essere controllate regolarmente anche durante la fase di esercizio della discarica, così come nella successiva fase di ricostituzione della vegetazione dopo i lavori di riempimento.
- per i rimboschimenti compensativi si chiede di mirare alla ricostituzione di un'associazione forestale del tipo 32* (ontaneto di pendio con acero), quale tipologia pregiata e parzialmente sacrificata nell'ambito del dissodamento.
- laddove possibile, le nuove piantagioni sulle scarpate dovranno essere costituite in prevalenza da arbusti pregiati alternati a singoli alberi ad alto fusto e protetti da una recinzione perimetrale, e non con protezioni singole come previsto a progetto. Alla consegna dei lavori occorrerà prevedere la rimozione finale di tali recinzioni.
- la gestione delle piantagioni dovrà perseguire l'obiettivo di ottenere dei margini boschivi ben strutturati, ottenendo un ulteriore miglioramento del valore ecologico.
- gli arbusti precedentemente messi a dimora con il cantiere ATG andranno, se possibile, riutilizzati per progetti di valorizzazione naturalistica, e del territorio, nella regione.

- il deposito per il legname attualmente esistente in area boschiva accertata sul mappale n. 4583 RFD di Biasca dovrà essere mantenuto a tale scopo anche al termine della fase di scarica e dei successivi rimboschimenti compensativi.
- 4. Gli Uffici forestali del 2° e 3° circondario dovranno essere coinvolti regolarmente durante l'esecuzione dei lavori di rimboschimento, per la successiva fase di gestione per un periodo di 20 anni a contare dalla messa a dimora delle piante e per il collaudo finale. L'impianto dovrà essere eseguito come da progetto inoltrato, tenendo conto delle condizioni e delle riserve elencate ai punti precedenti. In particolare, i rimboschimenti dovranno essere accompagnati dalle dovute cure e protezioni, dalla gestione per una durata di almeno 20 anni e da misure di lotta contro la propagazione delle essenze neofite invasive.
- 5. Il dissodamento deve essere preceduto dalla delimitazione sul terreno dell'area da dissodare, verificata dagli Uffici forestali del 2° e 3° circondario. I lavori devono essere eseguiti rispettando l'area boschiva confinante (in particolar modo, è vietato tagliare alberi, erigervi baracche, transitarvi o sostarvi con veicoli, deporvi terra di riporto e materiali di ogni genere – il tutto anche solamente a titolo temporaneo).

Allegata: planimetria

VII. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

Se da una parte l'interesse pubblico della scarica è riconosciuto vista la sua inclusione nel PGR e a PD, che ne hanno già analizzato e valutato l'ubicazione, la realizzazione della scarica comporterà anche alcuni impatti a livello ambientale (cfr. capitolo precedente). Quest'ultimi saranno concentrati durante il periodo di attività e potranno essere mitigati tramite una corretta e adeguata gestione. L'impatto principale risulta essere quello sull'area forestale e sul settore flora, fauna e biotopi. Grazie però alla sistemazione finale della scarica ed alla piantagione compensativa esso sarà fortemente ridotto; anzi, in virtù anche delle misure di compensazione naturalistiche previste, il comparto sarà valorizzato rispetto all'attuale situazione. Gli impatti prevedibili durante il funzionamento della scarica (rumori, polveri) possono essere adeguatamente ridotti mediante normali misure di protezione quali l'annaffiatura delle superfici di transito, il rapido rinverdimento delle zone aperte, l'utilizzo delle scarpate quale schermatura fonica e in generale la scrupolosa attuazione di tutte le misure previste dalla legislazione e dalle direttive vigenti per questo tipo di impianti in materia di protezione dell'ambiente e delle acque. Per quanto concerne l'impatto prodotto dal traffico indotto dall'attività della scarica non si assisterà ad aumenti sensibili dei rumori e delle emissioni rispetto alla situazione attuale.

L'individuazione delle misure da adottare in fase di realizzazione della scarica ed il previsto accompagnamento ambientale, permettono di contenere gli impatti durante la fase di funzionamento della scarica nei termini fissati dalla legislazione vigente, mentre le misure compensative da realizzare, unitamente al completamento della rete dei percorsi, valorizzerà il comparto dal profilo naturalistico, paesaggistico, così come la qualifica quale area naturale di svago.

In conclusione, considerato l'interesse pubblico di valenza regionale, appurata la marcata presenza antropica così come l'estensione relativamente limitata degli ambienti naturali di pregio che verranno soppressi, preso atto dell'adeguatezza delle misure di tipo compensativo e mitigativo dei carichi ambientali determinati dalla costruzione e gestione dell'impianto che verranno adottate, la realizzazione della discarica è ritenuta necessaria, sostenibile e prevalente su altri interessi.

VIII. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione, avvenuta con il deposito del progetto di PUC presso le cancellerie dei Comuni di Biasca e Serravalle dal 2 novembre al 6 dicembre 2021, sono stati presentati 9 contributi.

N.	Osservazioni presentate da:	Data
	Comuni	
1	Municipio di Biasca	1 dicembre 2021
2	Municipio di Serravalle	3 dicembre 2021
	Patriziati	
3	Patriziato di Biasca	6 dicembre 2021
	Altri enti pubblici	
4	Azienda elettrica ticinese AET	3 dicembre 2021
	Privati	
5	Milo Signorelli e Sara Perboni, Biasca	1 dicembre 2021
6	Azienda agricola Rodoni Paolo, Biasca	2 dicembre 2021
7	Residenti della frazione di Loderio-Biasca, c/o Carlo Maggini	2 dicembre 2021
8	Otto Scerri SA, Arbedo-Castione	3 dicembre 2021
9	Gruppo Loderio c'è, c/o Fabrizio Totti	4 dicembre 2021

Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio. Di seguito verrà esposta la sintesi dei contributi presentati e le relative valutazioni del Consiglio di Stato. Già sin d'ora, si può comunque rilevare che l'esame delle osservazioni pervenute non ha comportato una modifica sostanziale del piano depositato né della ponderazione degli interessi sin qui compiuta. Laddove - a seguito delle osservazioni - i piani pubblicati sono stati modificati, questo viene segnalato direttamente nelle valutazioni del CdS.

Osservazione n. 1 – Municipio di Biasca

Il Municipio formula osservazioni in merito a tre tematiche.

1. Il Municipio non concorda con la soluzione di messa in sicurezza dell'attraversamento ciclopeditone, che prevede degli adattamenti mantenendo l'attraversamento a raso. Essa migliora la circolazione dei veicoli ma non risolve il problema dell'attraversamento da parte di pedoni e dei ciclisti. La problematica dell'attraversamento ciclopeditone deve essere risolta mediante un sottopasso, una passerella o una rotonda.

Valutazione del CdS

La soluzione proposta in sede di consultazione deriva da un'analisi delle normative tecniche, che in funzione del tipo di strada, dell'intensità del traffico, del flusso di pedoni, ecc. non indicano la necessità di eseguire un attraversamento su due livelli (sottopasso o passerella). È stata quindi proposta una soluzione a raso che migliora la gestione del traffico in entrata-uscita dall'impianto inerti e dalla futura discarica ma anche la sicurezza di attraversamento, che rispetto alla situazione attuale viene convogliato in un unico punto agibile sia dai pedoni, sia dai ciclisti.

Nonostante si rimanga convinti della bontà della soluzione proposta, d'intesa con il Municipio, a fine marzo 2022 è stato conferito un mandato per analizzare più nel dettaglio le diverse varianti per sistemare l'incrocio, ovvero: sistemazione a raso, rotonda, sottopasso, passerella. I risultati sono confluiti nel documento "Studio di varianti – Sistemazione incrocio al ponte per Loderio, 07.10.2022", allegato al PUC. Il Comune di Biasca era rappresentato nel gruppo di accompagnamento e, unitamente al Comune di Serravalle e al Patriziato di Biasca, è stato informato dell'esito dello studio con lettera del 28 ottobre 2022.

Sebbene il progetto di sistemazione dell'incrocio sarà approvato con una procedura a sé stante, nel PUC (rapporto di pianificazione e relazione tecnica) è stata indicata la variante "rotonda" quale soluzione di sistemazione. Nella richiesta del credito per l'attuazione del PUC (v. cap. XI) è stata dunque inserita la voce di costo relativa a tale variante (rotonda).

La richiesta del Comune è accolta.

2. Si segnala la presenza di pozzi di captazione dell'acqua potabile a 500 m a nord-ovest e la condotta che alimenta Biasca che transita presso la discarica.

Valutazione del CdS

I pozzi di captazione citati sono ubicati a monte della discarica, pertanto è esclusa una possibile influenza della discarica sulla funzionalità degli stessi. Il tracciato dell'acquedotto è conosciuto e indicato nella planimetria no. 17113-P09 allegata agli atti in pubblicazione.

3. Le condizioni legate agli aspetti finanziari e alla durata della discarica dovranno essere definite al più tardi prima del rilascio della licenza edilizia.

Valutazione del CdS

Le condizioni legate agli aspetti finanziari vengono in genere fissate tramite una Convenzione da stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio cantonale ai sensi dell'art. 40 OPSR. Le discussioni potranno comunque essere intavolate anche prima del rilascio della licenza edilizia da parte del Comune.

La richiesta del Comune può dunque essere considerata parzialmente accolta.

Osservazione n. 2 – Municipio di Serravalle

Nel suo scritto il Municipio formula un'unica osservazione riguardante la messa in sicurezza dell'attraversamento ciclopedonale. La richiesta ricalca quella formulata dal Municipio di Biasca.

Valutazione del CdS

Si rimanda alla valutazione formulata per la stessa osservazione al Municipio di Biasca.

La richiesta del Comune può essere considerata accolta.

Osservazione n. 3 – Patriziato di Biasca

Nel suo scritto il Patriziato illustra nel dettaglio l'importanza finanziaria della Buzza di Biasca e solleva numerose osservazioni e desiderate suddivise per tema, alle quali il Consiglio di Stato risponde come segue.

1. La Buzza garantisce al Patriziato delle entrate finanziarie da tre fonti (l'affitto di AlpTransit, l'affitto dell'impianto di lavorazione inerti e l'affitto corrisposto da 3 contratti agricoli). Per dimostrare la sostenibilità economica della discarica è necessario indicare nel PUC le cifre stimate per l'acquisizione diritti immobiliari.

Valutazione del CdS

Nel PUC (Rapporto di pianificazione, cap. 9 Programma di realizzazione) è stata indicata la cifra di 1'800'000 franchi per l'acquisizione dei diritti immobiliari, basata sull'ipotesi di procedere con una locazione (affitto). Tale importo comprende anche l'occupazione sul territorio del Patriziato di Malvaglia. La cifra è ripresa nel presente Messaggio al cap. XI. Come discusso durante un primo incontro con il Patriziato, per l'interesse di ambo le parti, l'intenzione è però quella di acquisire i diritti immobiliari tramite trattativa bonale attraverso una specifica Convenzione fra Patriziato e Cantone, nella quale sarà stabilito il canone di locazione.

La richiesta è dunque accolta.

2. Viene richiesto un incontro con i vari attori per definire le modalità di dismissione progressiva dell'attività della ditta Otto Scerri SA, ricordando che la Convenzione allora stipulata e il contratto d'affitto in essere contemplano una riconsegna del terreno sistemato per l'utilizzo a scopi agricoli.

Valutazione del CdS

In data 1.06.2022 è stato promosso un incontro di discussione con il Patriziato e la ditta Otto Scerri SA per definire gli aspetti legati al contratto di affitto in essere. Fra le altre cose sono stati discussi anche i principi di consegna del terreno al termine dell'attività. Il tema sarà regolato al più tardi con la crescita in giudicato della licenza edilizia per la realizzazione della discarica.

La richiesta è dunque accolta.

3. Viene richiesto l'allestimento di una Convenzione specifica nella quale vengono regolati tutti gli aspetti legati all'occupazione dell'area agricola e ai relativi indennizzi. Nello specifico vengono sollevati i seguenti punti:
 - a. prevedere indennizzi per mancato raccolto e mancati contributi diretti agli agricoltori (28'540 m²);
 - b. area agricola occupata dalla discarica sono 106'780 m² e non 96'630 m² come indicato nella RT. Mancano 10'000 m²;
 - c. mancano proposte per zone agricole estensive da dedicare al pascolo nella zona Buzza esterna alla discarica (pascolo comunitario in pericolo);
 - d. inglobare superficie sopra il ponte faunistico per il pascolo;
 - e. definire modalità e tempi di riconsegna delle superfici agricole;
 - f. garantire il pascolo del bestiame durante e dopo la discarica, prevedendo le necessarie recinzioni.

Valutazione del CdS

In generale la richiesta di regolare gli aspetti agricoli in una Convenzione è condivisa, ma al momento è prematuro definire se si tratterà di una Convenzione specifica o della Convenzione generale fra Cantone e Patriziato. In merito ai punti sollevati si osserva quanto segue:

- a. gli indennizzi per l'occupazione delle aree agricole e per il mancato usufrutto sono stati valutati tramite una perizia commissionata all'Unione dei contadini ticinesi, che ha stabilito un indennizzo per mancato raccolto e perdita di pagamenti diretti pari a 5'280 CHF/ha (0.528 CHF/m²). L'importo è stato inserito nel PUC (Rapporto di pianificazione, cap. 6.5 e 9) e nel presente Messaggio al cap. V.6;*
- b. dalla tabella 13 del RIA risultano allo stato attuale 139'600 m² (28'520 + 32'390 + 78'690) di superfici agricole (inclusa la superficie occupata da Otto Scerri SA). A fine discarica vi saranno 133'930 m² di superfici agricole (74'550 + 59'380). L'ammanco è dunque di 5'670 m², non 10'000 m². La stessa tabella indica ancora 8'460 m² di spazi liberi (fascia compresa fra la nuova pista ciclabile e la strada cantonale) che in parte potranno essere utilizzati a scopi agricoli, rendendo di fatto neutro il bilancio relativo alle superfici agricole;*
- c. la realizzazione di superfici agricole estensive al di fuori del comparto del PUC esula dalla presente pianificazione. Il Patriziato ha comunque la facoltà di promuovere degli interventi in tal senso indipendentemente dal PUC della discarica. Qualora sia confermata l'esigenza di disporre di maggiori fonti d'acqua per il pascolo comunitario la RT al cap. 4.5.3 indica la possibilità di migliorare/regolarizzare i punti d'acqua esistenti;*
- d. l'art. 5 NAPUC è stato modificato specificando che lo sfruttamento agricolo della zona di collegamento ecologico sopra il ponte faunistico è di principio permesso a condizione che sia compatibile con la funzionalità del passaggio faunistico;*
- e. le modalità e i tempi di riconsegna delle aree agricole saranno definite nell'ambito di un'apposita Convenzione o della Convenzione fra Cantone e Patriziato;*
- f. anche le possibilità di pascolo del bestiame saranno regolate nella Convenzione. Di principio tutte le superfici agricole saranno lasciate a disposizione degli agricoltori fintanto che non saranno utilizzate per le esigenze della discarica. Parimenti, al termine di ogni singola fase si provvederà a riassegnare tempestivamente le superfici sistemate, prestando tuttavia attenzione ad evitare che il pascolo del bestiame comprometta la fertilità del suolo appena sistemato.*

Visto quanto precede la richiesta è dunque parzialmente accolta.

4. Vengono segnalati alcuni punti importanti legati all'impatto ambientale generato dalla discarica:
 - a. dare al Comune gli strumenti di legge per intervenire drasticamente, anche con chiusura temporanea;
 - b. prevedere sistema di segnalazione e soluzione dei problemi evidenziati dagli abitanti;
 - c. prevedere articolo di Regolamento per chiusura in caso di forte vento;
 - d. importante la barriera fonica, da estendere verso Otto Scerri e verso deposito ATG (con altezza sufficiente anche per le polveri);
 - e. controllare problematica delle piante invasive;
 - f. valutare rinforzo del piede per evitare fenomeni erosivi in caso di piena centenaria del Brenno;

- g. misure per le polveri quali irrigamento su tutto il sedime, lavaggio ruote, asfaltatura piste;
- h. orari di apertura definiti (8 ore) e 6 settimane di chiusura.

Valutazione del CdS

Le osservazioni formulate dal Patriziato sono in larga parte condivisibili. Si ricorda che il Rapporto di impatto sull'ambiente (RIA) allegato al PUC ha individuato in primo luogo le misure di tipo pianificatorio, mentre le misure a livello edilizio saranno fissate nel RIA di seconda fase che accompagnerà la domanda di costruzione. In merito ai punti sollevati si osserva quanto segue:

- a. è prevista una gestione della discarica da parte del Cantone, sul modello della discarica di Stabio, ciò che offre sufficienti garanzie senza necessariamente codificare un sistema specifico per interventi da parte del Comune. Come nel caso di Stabio, potrà essere stipulata una Convenzione per definire nel dettaglio le competenze di controllo;
- b. la discarica disporrà di un numero di telefono e di un indirizzo e-mail al quale risponderanno il personale presente sul posto, che potrà dare seguito immediatamente alle segnalazioni;
- c. la possibilità di sospendere le attività in caso di forte vento potrà essere integrata nello sviluppo della misura CdO-Ar-02 del RIA e sarà indicata anche nell'autorizzazione di esercizio e nel Regolamento operativo della discarica;
- d. l'esecuzione della barriera fonica verso Loderio dovrà essere studiata in sede di domanda di costruzione, valutando la possibilità di estenderla fino al deposito ATG e verso Otto Scerri SA. Trattandosi di una misura edilizia, nel PUC e nel RIA che lo accompagna il disegno concettuale della barriera fonica non viene modificato;
- e. la tematica delle neofite è affrontata tramite la misura CdO-Na-08 del RIA e un importo di 374'661 franchi è già incluso nel programma di realizzazione del PUC e nella richiesta di credito del presente Messaggio;
- f. l'eventuale necessità di rinforzo del piede della discarica in caso di piena centenaria del fiume Brenno sarà valutata in sede di domanda di costruzione;
- g. le misure per contenere le polveri saranno sviluppate nel RIA di seconda fase;
- h. si conferma sin d'ora un'attività lavorativa di 8 ore al giorno e 6 settimane all'anno di chiusura. Questo aspetto sarà vincolato nell'autorizzazione di esercizio.

Visto quanto precede la richiesta è dunque parzialmente accolta.

- 5. Viene rivendicata l'importanza di limitare e compensare l'impatto della discarica sulla popolazione, attraverso:
 - a. l'esecuzione del ponte faunistico, della ciclopista e del filare alberato già in fase esecutiva della discarica;
 - b. il ritiro del sedime della ciclopista da parte del Comune, per garantirne la manutenzione (littering);
 - c. la sistemazione dell'incrocio per Loderio, valutando la deviazione del percorso ciclabile lungo la via storica sulla sponda destra da Loderio al Ponte Rosso e nuovo attraversamento più a valle.

Valutazione del CdS

In merito ai punti sollevati si osserva quanto segue:

- a. è intenzione di eseguire il ponte faunistico, la ciclopista e il viale alberato il prima possibile, sicuramente ancora durante l'esercizio della discarica. È però prematuro

esprimersi in questa sede sulle tempistiche precise, poiché alcuni progetti (ponte faunistico p.es.) dipendono dall'esito di procedure separate;

- b. l'eventuale ritiro del sedime della ciclopista da parte del Comune dovrà essere regolato fra le parti;*
- c. a fine marzo 2022 è stato conferito un mandato per analizzare più nel dettaglio le diverse varianti per sistemare l'incrocio per Loderio. Fra queste è stato valutato anche il tracciato in sponda destra, che tuttavia non è stato ritenuto fattibile secondo i criteri definiti. Si rimanda allo studio specifico per i dettagli.*

Visto quanto precede la richiesta è dunque parzialmente accolta.

6. Viene richiesto di regolare attraverso delle apposite Convenzioni i seguenti aspetti:
- a. assunzione dei costi da parte dello Stato per eventuali danni o difetti alla discarica;
 - b. assunzione dei costi da parte dello Stato per tutte le opere create (strade, biotopi, neofite, ...).
 - c. regolamentazione degli oneri di gestione e responsabilità del passaggio faunistico;
 - d. regolamentazione delle diverse proprietà in zona ponte faunistico - strada stand di tiro.

Valutazione del CdS

Per quanto riguarda il punto a, essendo la discarica gestita direttamente dal Cantone, l'assunzione dei costi per eventuali danni o difetti è conseguentemente assunta. Come indicato nelle osservazioni del Patriziato, le richieste di garanzie dovranno essere regolate all'interno di una o più Convenzioni, che dovranno essere allestite al momento opportuno.

Visto quanto precede la richiesta è dunque parzialmente accolta.

7. Viene richiesto di considerare delle indennità per ogni anno supplementare di esercizio della discarica, quale strumento per stimolare il rispetto dei 10 anni di esercizio previsti. Viene anche richiesto di concordare con il Patriziato una tempistica a breve termine per l'acquisizione dei diritti immobiliari del mappale n. 4583 RFD Biasca. Viene infine preteso il riconoscimento di un importo a titolo di inconvenienti e ripetibili a copertura dei costi e delle spese assunti dal Patriziato.

Valutazione del CdS

Nella Convenzione con il Patriziato sarà possibile affrontare la questione relativa agli eventuali anni supplementari di esercizio della discarica così come le tempistiche relative all'acquisizione dei diritti immobiliari. Anche l'eventuale riconoscimento di un importo a titolo di inconvenienti e ripetibili potrà confluire nella Convenzione.

Visto quanto precede la richiesta è dunque parzialmente accolta.

Osservazione n. 4 – Azienda Elettrica Ticinese AET

AET evidenzia che recentemente è stata eseguita la costruzione di un nuovo bauletto cavi che permetterà la messa in cavo della linea 50 kV Pollegio-Acquarossa che alimenta tutta la Valle di Blenio. Il tracciato del nuovo bauletto risulta in conflitto con alcune opere previste dal PUC, in particolare il ponte e il sottopasso faunistici. Tenuto conto che un'eventuale spostamento dell'elettrodotto al momento della costruzione dei manufatti faunistici avrebbe un costo molto elevato e provocherebbe delle importanti difficoltà di esercizio per la rete di trasporto regionale, AET è disposta a modificare da subito il tracciato del bauletto

fintanto che non sono ancora stati posati i cavi, a condizione che i costi vengano assunti dal Cantone.

Valutazione del CdS

Il Dipartimento del territorio ha recepito l'importanza del conflitto fra le infrastrutture AET e i manufatti faunistici pianificati. Già ad inizio 2022 è stata individuata una soluzione per la traslazione di alcuni metri di parte del bauletto AET, in modo da evitare conflitti al momento dell'esecuzione dei manufatti faunistici. L'esecuzione dei lavori è avvenuta fra marzo e aprile 2022 nell'ambito del medesimo cantiere ancora aperto, razionalizzando i costi. Quest'ultimi sono stati assunti dal Cantone.

La planimetria no. 17113-P09 allegata agli atti in pubblicazione è stata aggiornata con il nuovo tracciato della linea 50 kV Pollegio-Acquarossa.

La richiesta di AET è dunque accolta.

Osservazione n. 5 – Milo Signorelli e Sara Perboni, Biasca

Vengono espresse delle perplessità in relazione a traffico e viabilità presso l'incrocio per Loderio e sull'impatto ambientale della discarica.

Traffico e viabilità

- È in atto un forte aumento del traffico ciclistico e pedonale nella zona. Si vedono spesso fermi ciclisti in attesa di attraversare. Numerosi bambini di Loderio potenziali fruitori della ciclabile per Biasca.
- Preoccupazione per l'aumento del traffico all'incrocio.
- Valutare soluzioni alternative quali rotatorie, riduzione velocità o preselezioni semaforizzate.
- Creare un percorso sicuro e scorrevole per la mobilità lenta.

Impatto ambientale

- Preoccupazione per l'amianto.
- Definire impatto sulla qualità dell'aria.
- Stabilire interventi da mettere in atto se sono superati i valori limite per l'aria.
- Riconsiderare il deposito di amianto e altri materiali inquinati.
- Estendere il monitoraggio delle acque da 5 a 15 anni.

Valutazione del CdS

Per quanto concerne le preoccupazioni riguardanti la sicurezza dell'incrocio per Loderio e la necessità di prevedere un percorso sicuro per la mobilità lenta si segnala che a fine marzo 2022 è stato conferito un mandato per analizzare più nel dettaglio le diverse varianti per sistemare l'incrocio, ovvero: sistemazione a raso, rotonda, sottopasso, passerella. I risultati sono confluiti nello studio di varianti allegato al PUC. Il Comune di Biasca era rappresentato nel gruppo di accompagnamento, ciò che ha permesso di portare al tavolo le sensibilità e le preoccupazioni di chi frequenta regolarmente il luogo.

In relazione all'impatto sull'ambiente si segnala che il rapporto di impatto sull'ambiente di 2. Fase, che accompagnerà la domanda di costruzione, entrerà maggiormente nel dettaglio dei provvedimenti per limitare gli impatti, in particolare la polvere. L'ubicazione della Buzza di Biasca soddisfa tutti requisiti per accogliere una discarica di tipo B, nella quale è possibile depositare anche rifiuti edili contenenti fibre di amianto legate e materiali leggermente inquinati entro valori limite ben definiti. Questo, unito ad una corretta gestione secondo lo stato della tecnica, esclude di fatto ogni rischio per il vicinato. È importante

poter garantire una via di smaltimento corretta ma allo stesso tempo semplice per questo tipo di rifiuti, si pensi ad esempio alle lastre ondulate in fibrocemento per le quali non sarebbe sensato imporre degli smaltimenti in discariche speciali, con costi spesso molto elevati che alle volte inducono a smaltimenti illegali. Secondo l'OPSR (artt. 41 e 43) la sorveglianza delle acque è garantita per un periodo minimo di 5 anni dopo la chiusura definitiva della discarica e potrà essere interrotta solo nel caso in cui dopo questo termine è possibile escludere effetti dannosi o molesti sull'ambiente.

Visto quanto precede le richieste sono dunque parzialmente accolte.

Osservazione n. 6 – Azienda agricola Rodoni Paolo, Biasca

Il titolare dell'Azienda agricola Rodoni Paolo ubicata a Loderio gestisce attualmente buona parte dei terreni dove sorgerà la nuova discarica, pertanto formula tre richieste puntuali:

- allungare la collina fonica fino all'innesto della scarpata attuale;
- assegnazione della gestione provvisoria delle aree agricole non usate o dei depositi provvisori (come già fatto per AlpTransit);
- a lavori ultimati tramite la Sezione agricoltura assegnare le nuove aree agricole sotto la denominazione di Zona di Montagna 51.

Valutazione del CdS

Come indicato nella risposta alle osservazioni formulate dal Patriziato di Biasca, l'esecuzione della barriera fonica verso Loderio dovrà essere studiata in sede di domanda di costruzione, valutando la possibilità di estenderla fino al deposito ATG e verso Otto Scerri SA. Trattandosi di una misura edilizia, nel PUC e nel RIA che lo accompagna il disegno concettuale della barriera fonica non viene modificato. Si considera tuttavia la desiderata formulata dall'Azienda agricola.

Con il Patriziato di Biasca, proprietario dei terreni, è previsto l'allestimento di una o più Convenzioni per regolare diversi temi, fra i quali anche gli indennizzi per la gestione agricola. Si rimanda quindi alle considerazioni del CdS in risposta all'osservazione no. 3 – Patriziato di Biasca. Riservati dei motivi particolari, si ritiene di principio logico che la gestione agricola delle aree non occupate o dei depositi di suolo venga assegnata all'agricoltore che già precedentemente gestiva queste superfici.

Per quanto concerne l'assegnazione delle nuove aree agricole sotto una nuova denominazione, è prematuro esprimersi in questa sede visto l'orizzonte temporale molto lungo (ca. 15 anni).

Visto quanto precede le richieste sono dunque parzialmente accolte.

Osservazione n. 7 – Residenti della frazione di Loderio-Biasca, c/o Carlo Maggini

I residenti della frazione di Loderio, rappresentati dal sig. Carlo Maggini, avanzano le seguenti richieste:

- procedere alla sistemazione paesaggistica destinata all'agricoltura e allo svago;
- gestione diretta e sorvegliata dal Cantone (nessuna forma di subappalto);
- esecuzione a tappe e rispetto delle tempistiche;
- esecuzione di uno studio sul traffico per cercare soluzioni per pedoni e ciclisti in prossimità dell'incrocio per Loderio, eseguire una rotonda con riduzione velocità a 60 km/h.

Valutazione del CdS

La sistemazione agricola e paesaggistica del comparto è integrata nel progetto stesso e dunque assicurata, anche tramite le norme di attuazione del PUC. In generale si ricorda che le discariche vengono tutte gestite in modo tale da limitare l'impatto paesaggistico, eseguendo quindi i lavori a tappe e procedendo con la sistemazione definitiva delle superfici in parallelo all'avanzamento della discarica.

Come indicato al cap. X è prevista una gestione della discarica da parte del Cantone, sul modello della discarica di Stabio, ciò che garantisce una gestione ineccepibile dal profilo ambientale e la possibilità di un confronto diretto con il Comune e la popolazione in caso di richieste e problemi particolari.

In relazione alla richiesta di eseguire uno studio sul traffico si segnala che a fine marzo 2022 è stato conferito un mandato per analizzare più nel dettaglio le diverse varianti per sistemare l'incrocio, ovvero: sistemazione a raso, rotonda, sottopasso, passerella. I risultati sono confluiti nel studio di varianti annesso al PUC.

Visto quanto precede le richieste sono dunque parzialmente accolte.

Osservazione n. 8 – Otto Scerri SA, Arbedo-Castione

La ditta Otto Scerri SA evidenzia nel proprio scritto i termini del contratto d'affitto con il Patriziato di Biasca che regola la propria attività alla Buzza di Biasca. Il progetto di discarica non viene contestato, ma viene richiesto di differire nel tempo la cessazione della propria attività in modo da garantire i posti di lavoro e l'ammortamento dei macchinari in loco. Serve dunque una soluzione per differire nel tempo la totale cessazione dell'attività e per garantire per un certo periodo la coesistenza temporanea delle due attività. Viene auspicata una collaborazione tra Cantone, Patriziato di Biasca e Otto Scerri SA per concordare una soluzione sostenibile per tutti, basata sulla possibilità di continuare l'attività non più attraverso un contratto a lungo termine ma attraverso delle scadenze annuali, da determinare a seconda della situazione che si presenterà sul cantiere.

Valutazione del CdS

Il PUC prevede già una dismissione a fasi dell'attività della ditta Otto Scerri SA (cfr. cap. 5.6 del PUC e cap. 4.9 della Relazione tecnica). L'esatta occupazione delle aree e la tempistica di dismissione dovranno essere determinate più nel dettaglio in sede di domanda di costruzione e in fase di esercizio della discarica, mantenendo comunque l'obiettivo di una rapida razionalizzazione delle superfici occupate dall'attività e una limitazione del periodo di coesistenza dell'attività di lavorazione inerti con quella della discarica.

Come discusso durante l'incontro del 1.06.2022 con il Patriziato e Otto Scerri SA, una convergenza delle parti verso una soluzione ragionevole per tutti è possibile. Il primo passo previsto è quello di ridefinire i termini di scadenza del contratto d'affitto fra la ditta e il Patriziato di Biasca, in modo da garantire una sufficiente elasticità del contratto in funzione dell'avanzamento procedurale ed esecutivo del progetto di discarica. La tematica dovrà poi essere regolata attraverso una specifica Convenzione, ritenuto che nei rapporti fra la ditta e il Patriziato di Biasca subentrerà il Cantone in quanto usufruttuario o titolare del diritto di superficie. Le esatte fasi di dismissione dovranno invece essere determinate in sede di domanda di costruzione.

Visto quanto precede, la richiesta di Otto Scerri SA è dunque parzialmente accolta.

Osservazione n. 9 – Gruppo Loderio c'è, c/o Fabrizio Totti

Nello scritto viene ribadita l'opposizione al progetto e vengono sollevate numerose censure, di seguito elencate:

- impatto eccessivo e sproporzionato per le esigenze delle Tre Valli;
- la Buzza si può risanare in altro modo (cfr. Mozione “Ludei parc” del 25.01.2019);
- obbligo di risanamento di Otto Scerri SA sempre rimandato;
- disagi nell'arco di ca. 20 anni;
- qualità di vita dei residenti compromessa anche dal traffico;
- strada cantonale molto sollecitata anche dai turisti;
- soluzione non soddisfacente per l'immissione dei camion sulla cantonale in uscita dalla discarica;
- nessuna soluzione studiata per evitare il trasporto su gomma.
- presenza della Bolla di Loderio, uccelli nidificanti, oggetto IFP n.1814, corridoio faunistico TI 10.

Nel caso di una prosecuzione del progetto vengono richiesti i seguenti correttivi:

- esecuzione di una passerella sopraelevata nelle vicinanze del ponte di Loderio per pedoni e ciclisti;
- verifiche e accorgimenti per limitare polvere e rumore di Otto Scerri SA;
- spostare l'uscita verso nord in zona ponte faunistico con corsia di decelerazione per autocarri provenienti da sud. In alternativa: rotonda;
- fissare un limite massimo di 8 anni per la discarica;
- garantire la sospensione dell'attività durante i giorni di forte vento;
- preoccupazione per l'amianto;
- riattivare la ricerca di ubicazioni.

Valutazione del CdS

Il “Gruppo Loderio c'è” ha manifestato la propria contrarietà al progetto sin dalla precedente fase di consolidamento in Dato acquisito nella scheda V7 del Piano direttore. Le rivendicazioni espresse a suo tempo e gli incontri promossi con i rappresentanti del Gruppo hanno contribuito ad aumentare il livello di attenzione rivolto al progetto, sviluppando una soluzione molto valida dal profilo paesaggistico. L'esito della consultazione lo dimostra e anche la presa di posizione del Gruppo non contesta il risultato finale. Non si può contestare l'affermazione del Gruppo secondo cui un risanamento della Buzza avrebbe potuto essere raggiunto in altro modo. Va tuttavia rilevato il compito del Cantone di pianificare sufficienti spazi da destinare a discarica. Laddove possibile, come nel caso della Buzza, la ricerca di nuove ubicazioni si concentra nei luoghi già toccati da precedenti attività antropiche, in modo da limitare l'impatto complessivo di questi impianti. In merito alle proposte di miglioramento segnalate nello scritto si osserva quanto segue:

- *l'esecuzione di una passerella ciclopeditone nei pressi dell'incrocio per Loderio figura fra le varianti che sono state sviluppate nell'ambito dello mandato di studio conferito. Tale soluzione non è tuttavia completamente funzionale per tutte le categorie di utenti;*
- *la diminuzione della polvere e dei rumori derivanti dall'attività di lavorazione inerti sarà un tema importante da affrontare con la ditta nell'ambito della Convenzione che verrà stipulata. Più in generale, nella fase di coesistenza fra l'attività di lavorazione inerti e l'esercizio della discarica sarà più semplice ed efficace per il Cantone imporre l'adozione di determinati provvedimenti;*

- *la proposta di spostare verso nord l'uscita dalla discarica non appare una soluzione facilmente realizzabile, poiché sarebbe d'intralcio ai lavori di costruzione del ponte faunistico e incompatibile con la funzionalità dello stesso una volta realizzato;*
- *la durata della discarica è stimata in ca. 10 anni in funzione della volumetria disponibile e dell'ipotesi di apporto annuo di rifiuti. Pur trattandosi di una stima piuttosto realistica, va rilevato che gli apporti annui dipendono dall'intensità dell'attività edile e dagli aspetti congiunturali. Fissare sin d'ora una durata di 8 anni non è dunque possibile;*
- *per quanto concerne la richiesta di sospendere le attività in caso di forte vento, essa potrà venir integrata nello sviluppo della misura CdO-Ar-02 del RIA e sarà indicata anche nell'autorizzazione di esercizio e nel Regolamento operativo della discarica;*
- *il deposito di rifiuti edili contenenti fibre di amianto legate è permesso dall'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Si tratta infatti di fibre legate nella matrice cementizia, che in assenza di lavorazioni meccaniche non si diffondono nell'aria. Le forniture di questo tipo di rifiuti dovranno essere preannunciate in modo da permettere al personale della discarica lo scarico ordinato e l'immediata copertura del materiale;*
- *la ricerca di nuove ubicazioni di discarica non è sospesa. Si tratta di un processo continuo e tutt'ora in corso.*

Visto quanto precede, le richieste del Gruppo "Loderio c'è" sono parzialmente accolte.

IX. ATTUAZIONE DEL PUC

Dopo l'entrata in vigore del PUC, che coincide con la sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 48 LST), è prevista l'assegnazione di alcuni mandati per l'allestimento della domanda di costruzione relativa alla discarica: si tratta in particolare di affinare i dettagli costruttivi (evacuazione delle acque meteoriche, strutture di accesso, fasi esecutive, ecc.) e redigere il rapporto d'impatto sull'ambiente di II^a fase, che integrerà tutte le misure di carattere ambientale. La domanda di costruzione seguirà la normale procedura ordinaria secondo la Legge edilizia cantonale (art. 4 LE), tendente all'ottenimento della licenza edilizia (che corrisponde all'autorizzazione di realizzazione ai sensi dell'art. 39 OPSR).

In parallelo saranno attivate le pratiche per l'acquisizione dei necessari diritti immobiliari (proprietà o diritti di superficie). I terreni sono interamente di proprietà dei Patriziati di Biasca e di Malvaglia, con i quali si intende ricercare la migliore soluzione per tutte le parti. Solo quale *ultima ratio* è ipotizzabile intraprendere la via espropriativa.

Qualora il Parlamento dovesse - come auspicato grazie alla positiva esperienza presso la discarica di Stabio - accettare la proposta di una gestione in proprio da parte del Cantone (cfr. cap. X e relativo Disegno di legge), con l'ottenimento della licenza edilizia sarà possibile iniziare i lavori preparatori della discarica. Questi consistono nella realizzazione delle strutture di accesso (piazzali, uffici, pesa, lavaggio ruote, cancelli), nella preparazione del terreno, nella realizzazione delle opere di raccolta e monitoraggio delle acque, ecc. Terminati i lavori preparatori sarà possibile ottenere l'autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'art. 40 OPSR. In seguito la discarica potrà entrare in esercizio accogliendo i materiali da depositare. Al termine dell'esercizio sarà necessario completare la sistemazione finale conformemente al progetto approvato. Seguirà la fase di manutenzione post operativa per un periodo minimo di 5 anni.

Per quanto concerne invece i manufatti faunistici (ponte faunistico in zona Buzza, sottopasso faunistico in zona Legiuna e nuovo sistema di recinzioni) e gli interventi presso l'incrocio per Loderio, dopo l'entrata in vigore del PUC è previsto di assegnare dei mandati per allestire i progetti definitivi. In seguito sarà avviato l'iter autorizzativo e realizzativo secondo la Legge sulle strade. La tempistica di esecuzione di queste opere sarà coordinata con quella della discarica. In particolare la sistemazione dell'incrocio per Loderio dovrà essere realizzata prima dell'entrata in esercizio della discarica (miglioramento dell'accessibilità alla discarica), mentre i manufatti faunistici dovranno essere realizzati durante l'esercizio della discarica, senza attendere la sistemazione finale.

X. GESTIONE CANTONALE DELLA DISCARICA

1. La nuova impostazione

Il *modus operandi* descritto nel capitolo precedente conferma l'orientamento cantonale teso ad assumere un ruolo attivo nella pianificazione, progettazione e gestione delle discariche.

A livello pianificatorio il ruolo attivo del Cantone attraverso l'elaborazione di studi di base approfonditi ha permesso negli ultimi anni di consolidare nel Piano Direttore cantonale diverse discariche (Buzza di Biasca, Sigirino, Monteggio 2, Faido, Blenio-Torre, Quartino 2).

Fino a pochi anni fa, la realizzazione delle discariche per materiali inerti era preceduta da una pianificazione di competenza dei Comuni (mediante varianti di piano regolatore) e veniva attuata dai privati, tramite l'acquisto o il diritto di superficie sui terreni e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie e gestionali. Tuttavia tale impostazione, a mente dello scrivente Consiglio, non fornisce sufficienti garanzie sui tempi relativi alla predisposizione delle necessarie basi pianificatorie (che rimangono in buona parte dipendenti dalla volontà degli enti locali) e neppure sulla messa in esercizio delle discariche.

In simili circostanze, soprattutto per le discariche di grandi dimensioni, è quindi necessario applicare il nuovo orientamento che prevede l'allestimento di un Piano di utilizzazione cantonale e l'elaborazione di una domanda di costruzione pure da parte del Cantone, strumenti attraverso i quali si mantiene un maggiore controllo sui tempi di pianificazione e di realizzazione. La possibilità di acquisto dei terreni (o dei diritti di superficie) da parte del Cantone e la messa a concorso della gestione della discarica, inoltre, consente una maggiore trasparenza sulla composizione dei costi determinanti per la fissazione delle tariffe di deposito (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb) e garantisce nel contempo la necessaria continuità dell'esercizio, in quanto il gestore non può esercitare nessun tipo di pressione essendo soggetto a preciso contratto.

Il Consiglio di Stato ritiene però che tale impostazione, sperimentata nel periodo 2013-2016 con la discarica di Magadino-Quartino, non sia ancora sufficiente per far fronte alle criticità del processo di smaltimento dei rifiuti edili, in particolare per quanto concerne il controllo della qualità del materiale depositato, il monitoraggio della volumetria disponibile, la provenienza dei rifiuti, l'adozione rapida di misure di tutela dell'ambiente e l'equità di trattamento di tutti gli utenti. Una situazione che impone di adottare tutti i provvedimenti necessari atti a facilitare tale processo, come prescritto dall'art. 31c cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

Lo scrivente Consiglio nel 2018 ha quindi proposto la possibilità di gestire in proprio delle discariche, provvedimento importante per quelle discariche che esercitano in una situazione di quasi monopolio a livello regionale e che sono ubicate in zone sensibili, come era il caso di quella di Stabio situata a ridosso del confine italiano (cfr. Messaggio no. 7561 dell'11 luglio 2018) e come è il caso pure alla Buzza di Biasca, situata a cavallo fra due Comuni e caratterizzata dalla vicinanza con un nucleo abitato e ambienti naturali di pregio.

La Commissione speciale pianificazione del territorio, nel suo rapporto n. 7561 R del 6 dicembre 2018, ha accolto positivamente la proposta di gestione cantonale della discarica di Stabio, tuttavia sotto forma di progetto pilota, rimandando la decisione sulla proposta modifica della Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) all'esito del progetto pilota.

Le motivazioni a riproporre la gestione in proprio e la modifica della LALPAmb, di seguito elencate, sono le medesime di quelle esposte nel messaggio 7561 e sono state confermate dall'esperienza acquisita con la gestione della discarica di Stabio (vedi Cap. X.2):

- una migliore accettazione da parte della popolazione di questo tipo di impianti;
- lo snellimento delle procedure per la loro messa in esercizio;
- la garanzia di un loro esercizio ineccepibile, sia dal profilo ambientale che tecnico e finanziario;
- attraverso tariffe adeguate, la regolazione del mercato evitando situazioni troppo sfavorevoli al riciclaggio, di cartello o di monopolio (ipotesi non remota data la situazione geografica del Ticino) ed equilibrando l'offerta;
- eventuali proventi sarebbero a favore dello Stato, che potrebbe così aver nuovo spazio di manovra finanziario per eventualmente sostenere anche la politica cantonale di gestione dei rifiuti definita nel Piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR), in particolare finanziando i provvedimenti per la riduzione di rifiuti e per il riciclaggio ed i risanamenti dei siti contaminati.

Nei capitoli seguenti si illustrano dunque le prime esperienze maturate nella gestione cantonale della discarica di Stabio entrata in esercizio nel maggio 2021, e la nuova richiesta di modifica della LALPAmb.

2. Il progetto pilota della discarica di Stabio

I decreti legislativi riguardanti l'approvazione del PUC della discarica di Stabio e lo stanziamento del credito per oneri di investimento iniziali sono entrati in vigore il 15 marzo 2019, mentre la discarica è stata aperta all'utenza il 3 maggio 2021. Questi 2 anni di tempo sono serviti da un lato ad affinare il progetto, acquisire i terreni, stabilire i contatti con le autorità locali e italiane, eseguire le opere preparatorie, ecc., dall'altro sono risultati necessari per predisporre l'organizzazione e la struttura logistica legata alla gestione in proprio della discarica, in particolare con l'assunzione di 3 persone ai sensi della LORD, l'acquisto dei macchinari e la creazione di un centro di costo per tutta la gestione amministrativa e finanziaria.

Il bilancio che si può trarre dopo quasi 2 anni di esercizio è senz'altro positivo:

- è stato instaurato un proficuo rapporto di fiducia con le autorità locali, che sono regolarmente invitate alle riunioni di cantiere e informate sullo stato di avanzamento dei lavori;
- da parte della popolazione non si lamentano disagi particolari;
- è garantito, a tutti i livelli, un trattamento equivalente per tutti gli utenti;
- la struttura d'accoglienza della discarica è stata realizzata con standard qualitativi elevati, a beneficio dell'utenza, del personale che vi lavora e dell'immagine generale della discarica;
- è possibile esercitare un maggiore controllo del materiale depositato in discarica, sensibilizzando l'utenza, con positive ripercussioni sulla separazione e il riciclaggio nei cantieri edili;
- l'esperienza accumulata ha potuto essere trasferita anche sulle altre discariche, ad esempio il sistema di pesatura con codici standardizzati per tutte le discariche;
- potenziali problematiche legate a materiali particolari (fanghi, materiali compositi, ecc.) possono essere riconosciute immediatamente, apportando i necessari correttivi;
- grazie alla pesatura in entrata alla discarica la polizia cantonale può effettuare dei controlli mirati sul rispetto del peso totale dei veicoli, a tutto vantaggio della sicurezza stradale;
- è possibile monitorare la provenienza dei materiali, risalendo facilmente ai cantieri che non praticano una corretta separazione dei materiali e intimando loro l'adozione di misure correttive ;
- le prime misure di compenso ambientale sono state realizzate tempestivamente;
- vi è un costante monitoraggio delle volumetrie depositate, ciò che fornisce indicazioni importanti sull'intensità dell'attività edile e dunque sulla pianificazione delle nuove discariche;
- l'adozione di tariffe di deposito adeguate, con una funzione di regolazione del mercato e non soggette ad obiettivi di concorrenzialità, oltre a garantire la copertura dei costi rappresenta uno stimolo alla separazione e al riciclaggio, mantenendo equilibrata l'offerta del mercato per lo smaltimento dei materiali inerti.

Sulla base di quanto sopra il Consiglio di Stato ritiene oltremodo opportuno proseguire sulla strada intrapresa nella gestione cantonale delle discariche, in particolare per quelle più grandi e strategiche. La necessità di implementare questa nuova impostazione è

emersa anche nell'ambito della recente proposta di modifica della scheda V7 Discariche², durante la quale diversi intervenuti alla consultazione hanno posto come condizione per l'accettazione di una nuova discarica (nello specifico quella di Sigirino), la presa in gestione da parte del Cantone.

La struttura operativa creata per la discarica di Stabio potrà essere ripresa direttamente anche per la discarica alla Buzza di Biasca, riducendo di conseguenza i tempi e i costi di questa operazione.

3. Modifica della LALPAmb

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) conferisce ai Cantoni il compito di facilitare, se necessario, lo smaltimento dei rifiuti non urbani (comprendenti i rifiuti edili), con dei provvedimenti adeguati (art. 31c cpv. 2).

In questo quadro legislativo, ritenute le possibili criticità nel processo di smaltimento dei rifiuti edili e la positiva esperienza del progetto pilota presso la discarica di Stabio, il Consiglio di Stato ritiene che la possibilità di gestire in proprio delle discariche costituisca un provvedimento necessario e adeguato per assicurare lo smaltimento sostenibile e conforme al diritto di questo tipo di rifiuti. In questo senso gli eventuali proventi sono da destinare al finanziamento di provvedimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e delle riqualifiche territoriali.

Di conseguenza, si propone di formalizzare questa facoltà con una modifica puntuale della LALPAmb, e meglio con la seguente aggiunta all'elenco dei compiti del Consiglio di Stato previsto all'art. 15 cpv. 2:

i) può gestire con mezzi propri le discariche di tipo A, B, C, D, E secondo l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); gli eventuali proventi dovranno essere destinati al finanziamento di provvedimenti nell'ambito della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, della promozione di riqualifiche territoriali e del risanamento dei siti contaminati.

In questo modo si conferisce all'ente pubblico la facoltà di far fronte direttamente alle eventuali emergenze e impedire che in simili situazioni si sviluppino modalità di smaltimento non conformi alla LPAmb oppure che, localmente, si instaurino situazioni di monopolio vista la scarsità di spazi di deposito. Evidentemente la gestione in proprio da parte dello Stato non sarà di carattere esclusivo. Essa ammette quindi una gestione privata o da parte di altri enti pubblici a dipendenza delle singole discariche.

Nel caso della discarica alla Buzza di Biasca la richiesta di una gestione cantonale della discarica è stata posta come condizione anche da alcuni intervenuti alla consultazione (v. cap. VIII), che vedono nella gestione pubblica l'unica rassicurazione alle preoccupazioni legate alle polveri e ai rumori.

In base alla stima dei costi e dei ricavi (cfr. cap. XI), è previsto che l'esercizio generi dei proventi a favore del Cantone. Grazie alla modifica proposta, questi proventi potranno essere destinati per provvedimenti generali nell'ambito dei rifiuti, nella promozione di riqualifiche territoriali quali ad esempio le coperture di tratti autostradali (p.es. il Progetto Alto Vedeggio PAV che prevede la copertura di alcuni tratti dell'autostrada A2 a

² Cfr. Proposte di modifiche del Piano direttore Dicembre 2021, Rapporto esplicativo Scheda V7 Discariche Scheda e V6 Approvvigionamento in materiali inerti;

Modifiche del Piano direttore n. 19 – Luglio 2022, Rapporto sulla consultazione ed esplicativo e Modifiche schede V7, V6, R9 / Modifica scheda R/M4

Monteceneri e Mezzovico-Vira) e infine nel risanamento dei siti contaminati (p.es. il sito ex Petrolchimica a Preonzo), per i quali è prevista una spesa importante da parte dello Stato. La possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalla gestione in proprio delle discariche per la promozione delle riqualifiche territoriali si allinea anche a quanto richiesto nella mozione 1536 del 22 giugno 2020 presentata da Paolo Ortelli e cofirmatari "Riqualifiche territoriali - Creare le condizioni per favorirle", sulla quale lo scrivente Consiglio si è espresso con Messaggio no. 7915 del 21.10.2020. La stessa è stata evasa al Gran Consiglio in data 14.12.2020 ai sensi dei contenuti del Messaggio del Consiglio di Stato.

4. Modalità operative

Il compito di gestione delle discariche sarà affidato alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). Le necessarie risorse umane saranno inserite nell'organico della stessa mentre quelle finanziarie nello specifico CRB (Centro di responsabilità budgetaria) in analogia a quanto fatto per la discarica di Stabio, in modo tale da avere una contabilità dedicata che permetta di verificare con precisione entrate e uscite di ogni discarica. Sugli aspetti finanziari di dettaglio si rimanda al prossimo capitolo. L'esperienza maturata a Stabio ha dimostrato che sono necessarie tre persone sul posto a tempo pieno, composte da due macchinisti/operai e una che funge da direttore dei lavori e responsabile amministrativo. In periodi particolari e in caso di assenze del direttore dei lavori una quarta persona già impiegata alla SPAAS è necessaria per assicurare la continuità di esercizio della discarica. Nel caso della discarica di Biasca, pur essendo di dimensioni maggiori rispetto a quella di Stabio, si ritiene di adottare le stesse modalità, sfruttando però le sinergie con il personale già impiegato a Stabio. Il direttore dei lavori già assunto per la discarica di Stabio potrà svolgere la stessa funzione anche a Biasca, mentre sarà necessario assumere due nuove persone a tempo pieno con la funzione di macchinista/operaio. Nel caso in cui la discarica di Stabio dovesse esaurirsi prima della messa in esercizio di quella di Biasca, eventualità poco probabile, si potrà far capo agli operai già impiegati.

Per le mansioni tecnico/amministrative in situazioni particolari si potrà invece far capo alla quarta persona già impiegata alla SPAAS che potrà alternarsi fra le due discariche di Biasca e Stabio. Ritenuta la durata ipotizzata di questa attività (ca. 10 anni) il Consiglio di Stato intende procedere con degli incarichi a sensi della LORD.

Si ricorda infine, che tutti i costi derivanti dalla gestione delle discariche saranno coperti dalla tariffa di deposito, che potrà inoltre garantire a medio termine dei ricavi per il Cantone.

XI. ASPETTI FINANZIARI E RICHIESTA DEI CREDITI

Il preventivo per la realizzazione completa del progetto (progettazione e realizzazione discarica + opere accessorie + gestione corrente su 10 anni) s'eleva a CHF 35'961'566 (grado di attendibilità +/- 20%) ed è stato calcolato sulla base dei prezzi unitari di mercato di febbraio 2022 (situazione precedente alla guerra in Ucraina).

La cifra esposta considera:

- i costi esposti nei capitoli 6 e 7 della relazione tecnica;
- l'IVA all'8.1% visto l'esito della votazione federale del 25 settembre 2022 riguardante il finanziamento supplementare dell'AVS mediante aumento dell'imposta sul valore aggiunto (dal 7.7% all'8.1% a partire dal 1° gennaio 2024).

Il dettaglio delle voci di costo e degli importi è riportato nello specchio sottostante.

	CHF (IVA incl.)	Osservazioni
Realizzazione discarica	18'362'265	Incl. opere preparatorie e acquisto macchinari
Acquisizione diritti immobiliari	1'800'000	
Indennizzi agricoli	419'687	
Personale	3'000'000	
Opere accessorie	12'379'614	
Totale (IVA 8.1% incl.)	35'961'566	

I costi possono essere suddivisi in tre tipologie, assumendo evidentemente che la gestione verrà affidata al Cantone:

- 1) costi relativi all'attuazione della pianificazione in oggetto: in particolare progettazione discarica, acquisizione terreni, indennizzi agricoli, sistemazioni finali, accompagnamento ambientale e geologico, opere forestali e ambientali, progettazione manufatti faunistici, sistemazione incrocio per Loderio, pista ciclopedonale, pista forestale e acquedotto;
- 2) costi relativi alla gestione in proprio da parte del Cantone: si tratta degli investimenti iniziali per garantire l'inizio della gestione in proprio della discarica (accessi, uffici, macchinari, ecc.).
- 3) costi relativi alla gestione corrente della discarica (personale, messa in opera del materiale, spostamenti di terra vegetale, consumi, manutenzioni, ecc.).

1. Costi di attuazione del PUC

I costi per l'attuazione della pianificazione in oggetto della discarica di tipo B di Biasca possono essere così ricapitolati (cfr. anche PUC, capitolo 9.1).

	CHF
Discarica	
Progettazione, DL, accompagnamenti tecnici	1'693'169
Sistemazione finale	3'254'415
Misure forestali e ambientali	1'015'000
Acquisizione diritti immobiliari	1'800'000
Indennizzi agricoli	419'687
Totale parziale	8'182'271
Opere accessorie	
Progettazione ponte faunistico, sottopasso faunistico, nuovo sistema recinzioni	1'130'980
Sistemazione incrocio Loderio (variante rotonda, costo secondo indic. Div. Costr.)	1'300'000
Prolungamento pista ciclopedonale	492'750
Nuova pista forestale di collegamento	60'000
Prolungo dell'acquedotto di Biasca	75'000
Totale parziale	3'058'730
Totale	11'241'001
IVA 8.1%	910'521
Totale IVA inclusa	12'151'522

Si rende attenti che per quanto riguarda il risanamento del corridoio faunistico, che prevede la realizzazione di un ponte faunistico, di un sottopasso faunistico e la posa di recinzioni su tutta la tratta, viene richiesto unicamente il credito per la loro progettazione. Questo perché per stimare con attendibilità il costo realizzativo è necessario dapprima progettare a livello di progetto definitivo queste opere, il cui costo indicativo è stato al momento stimato in ca. CHF 9 mio, IVA inclusa (cfr. Relazione tecnica, capitolo 7). La richiesta di credito per la realizzazione dei manufatti faunistici sarà quindi oggetto di un Messaggio separato.

Per quanto concerne la sistemazione dell'incrocio per Loderio e la messa in sicurezza dell'attraversamento ciclopeditone viene richiesto il credito per la variante rotonda. I costi indicati per la rotonda sono stati maggiorati rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica (da 1.02 a 1.3 mio CHF) sulla base di progetti analoghi realizzati di recente.

Tenuto conto del grado di attendibilità del progetto del 20%, per l'attuazione del PUC viene richiesto un credito di **14'600'000 franchi** con specifico decreto legislativo.

Tutti questi costi, unitamente a quelli derivanti dalla gestione in proprio (v. capitolo seguente), saranno integrati nella tariffa che verrà applicata per il deposito del materiale, permettendo a conclusione dei lavori il recupero completo del credito in oggetto.

2. Costi per la gestione in proprio

Come già anticipato la contabilizzazione di costi e ricavi sia di gestione corrente che di investimento avverrà su uno specifico CRB (Centro di responsabilità budgetaria). La gestione in proprio della discarica alla Buzza di Biasca presuppone degli investimenti iniziali, per i quali viene richiesto un credito specifico che permetta la copertura degli investimenti iniziali indicati nella tabella seguente. Queste uscite saranno in ogni caso recuperate con l'introito derivante dalla tariffa di deposito.

	CHF
Opere preparatorie (pozzo ATG, pozzo Serravalle, condotte, accessi e logistica)	757'000
Acquisto macchinari	1'700'000
Totale	2'457'000
IVA 8.1%	199'017
Totale IVA inclusa	2'656'017

Tenuto conto del grado di attendibilità del progetto del 20%, per l'avvio della gestione in proprio viene richiesto un credito di **3'200'000 franchi** con specifico decreto legislativo.

3. Costi a gestione corrente

Una parte dei costi per la realizzazione della discarica non devono essere assunti sin dall'inizio ma sono diluiti nel tempo man mano che la discarica avanza. Per la copertura di questi costi non viene pertanto richiesto lo stanziamento di un credito di investimento. Questi costi saranno quindi coperti nella gestione corrente, anche perché la tariffa di deposito permetterà di incassare i soldi sufficienti a coprirli. A titolo indicativo e per trasparenza questi costi vengono comunque già esposti nella tabella seguente.

	CHF	CHF/anno
Realizzazione discarica		
Canali ed evacuazione delle acque	323'000	32'300
Realizzazione fase 1	1'230'500	123'050
Realizzazione fase 2	582'800	58'280
Eventuale drenaggio strati	750'000	75'000
Opere di sostegno	150'000	15'000
Gestione della discarica (10 anni)		
Personale (2 nuove unità PPA + unità PPA esistenti)	3'000'000	300'000
Consumi	2'050'000	205'000
Manutenzione in esercizio	300'000	30'000
Monitoraggio	400'000	40'000
Manutenzione e controlli post-opera	785'720	78'572
Riserve, imprevisti e diversi	1'994'765	199'477
Totale	11'566'785	1'156'679
IVA 8.1%	936'910	93'691
Totale IVA inclusa	12'503'695	1'250'370

Quanto indicato si basa su un apporto annuo di 140'000 m³, come stimato nella Relazione tecnica, ciò che implica una durata d'esercizio della discarica di ca. 10 anni.

Evidentemente, più sarà elevato il quantitativo depositato minore sarà la durata d'esercizio della discarica e, conseguentemente, maggiori gli introiti annuali e minori i costi di esercizio. Al contrario un apporto minore porterà a dei costi di esercizio maggiori.

4. Ricavi

La discarica alla Buzza di Biasca ha una volumetria di 1'400'000 m³, pari a ca. 2'380'000 t (fattore 1.7 t/m³).

Le tariffe di deposito presso le discariche attualmente in esercizio sono di ca. 20 CHF/t, a cui si aggiungono la tassa cantonale ROPSR di 2.50 CHF/t, la tassa federale sul risanamento dei siti inquinati di 5.00 CHF/t e l'IVA. Al netto delle tasse e dell'IVA, una tariffa di 20 CHF/t garantirà un'entrata complessiva di 47'600'000 CHF nell'arco di ca. 10 anni.

La tassa cantonale ROPSR garantirà un'ulteriore entrata di 5'950'000 franchi, di cui una parte potrà essere riversata ai Comuni sede o a quelli che subiscono disagi (art. 14 ROPSR).

Si precisa infine che da diversi anni è in atto una tendenza all'aumento delle tariffe di deposito nelle discariche, sia a livello cantonale che nazionale. Questo aumento è dovuto da un lato ai maggiori costi che è necessario sostenere per pianificare e gestire a regola d'arte una discarica. Dall'altro è pienamente riconosciuta la necessità di riciclare il più possibile i materiali inerti e i rifiuti edili, limitando l'utilizzo di materie prime e lo spazio in discarica. Delle tariffe di deposito elevate costituiscono di fatto il miglior incentivo affinché i materiali vengano il più possibile riciclati. La tariffa di deposito sarà in ogni caso precisata al momento del rilascio dell'autorizzazione di esercizio e potrà, se del caso, essere adeguata periodicamente affinché sia sempre garantita la completa copertura dei costi (art. 40 cpv. 1 lett. c OPSR).

5. Bilancio costi-ricavi

La tabella seguente illustra il bilancio complessivo dei costi e dei ricavi presumibili.

	CHF
Costi (IVA incl.)	
Realizzazione discarica	18'362'265
Acquisizione diritti immobiliari	1'800'000
Indennizzi agricoli	419'687
Opere accessorie	12'379'614
Personale	3'000'000
Totale IVA inclusa	35'961'566
Ricavi	
Tariffa di deposito (ipotesi: 20 CHF/t)	47'600'000
Tassa ROPSR (2.50 CHF/t)*	5'950'000
Totale	53'550'000
Saldo a favore del Cantone	17'588'434

* una parte può essere riversata ai Comuni sede o che subiscono disagi (art. 14 ROPSR)

Nonostante dei costi importanti dovuti alla realizzazione delle opere accessorie, il bilancio evidenzia un saldo a favore del Cantone di 17.5 mio CHF (1.75 mio CHF/anno).

Con la proposta di modifica dell'art. 15 cpv. 2 LALPAmb questi proventi potranno essere utilizzati nell'ambito della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, del risanamento dei siti contaminati e delle riqualifiche territoriali.

XII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

1. Linee direttive

La realizzazione della discarica alla Buzza di Biasca è coerente con il Programma di legislatura 2019-2023, Asse Strategico 2 "Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino", Obiettivo 10 "Riqualificare il territorio costruito, valorizzare il paesaggio, conservare il patrimonio, favorire la biodiversità" (Azioni 10.3 e 10.4) e Obiettivo 12 "Valorizzare le risorse naturali, migliorando la qualità dell'ambiente" (Azione 12.1).

2. Piano finanziario

Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Se il Gran Consiglio dovesse approvare la gestione in proprio, contabilmente sarà utilizzato il nuovo CRB 734, denominato "Gestione discarica Buzza Biasca" attribuito per responsabilità e gestione al Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. I costi di gestione della discarica saranno coperti dalla tariffa di deposito.

Conseguenze sul personale

Per concretizzare la gestione in proprio del Cantone della discarica, è da prevedere un aumento di 2 PPA presso la SPAAS. I costi derivanti sono coperti dalla tariffa di deposito. I costi delle unità saranno inseriti a gestione corrente a partire dal 1.1.2025, ma diventeranno effettivi a partire dalla fase preparatoria all'esercizio della discarica.

Collegamento con il PFI

Quanto proposto non ha ricadute sul Piano finanziario. I costi sono coperti dalla tariffa di deposito. L'investimento necessario è previsto nel Piano finanziario al settore 53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione 532 Eliminazione rifiuti, elemento WBS 731 53 2085 "Discarica Buzza Biasca" per le uscite.

Con la gestione in proprio il nuovo CRB prevedrà le necessarie voci contabili di gestione corrente per il pagamento degli oneri derivanti dalla gestione della discarica, come pure di voci contabili di investimento così come descritto al capitolo XI.

Lo stanziamento del credito proposto con gli allegati decreti legislativi richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

XIII. CONCLUSIONI

L'approvazione del PUC in oggetto è necessaria per assicurare le basi pianificatorie per la realizzazione della discarica di tipo B alla Buzza di Biasca e dunque per dare una risposta, conforme ai principi della protezione dell'ambiente, ai fabbisogni dello smaltimento degli inerti nella regione delle Tre Valli e del Sopraceneri in generale. Il progetto rappresenta anche un'occasione unica per la sistemazione di qualità della zona della Buzza di Biasca, con positive ricadute a livello di paesaggio, natura e infrastrutture. Il PUC pone tutti i vincoli pianificatori atti a permettere la sostenibilità ambientale e paesaggistica dell'impianto, conformemente all'esame di impatto ambientale di 1a fase.

La gestione in proprio permetterà inoltre di far fronte alla delicata situazione dal profilo della volumetria disponibile di deposito e di migliorare l'accettazione da parte della popolazione, che in più occasioni ha richiesto all'Autorità di assumersi fino in fondo la responsabilità delle discariche al fine di garantire la massima trasparenza. La positiva esperienza in corso presso la discarica di Stabio dimostra la validità di questa nuova impostazione. Inoltre questa modalità operativa garantisce un'equa ponderazione nella definizione delle tariffe, nonché una gestione ottimale dal profilo tecnico e ambientale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare l'annesso PUC e di stanziare il credito necessario per la sua attuazione, nonché di approvare la modifica legislativa e i necessari crediti per la gestione in proprio della discarica.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegati:

- Planimetria di dissodamento timbrata dalla Sezione forestale 16 agosto 2022
- Preavviso della Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) del 21 marzo 2023

Disegno di

Decreto legislativo

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica Buzza di Biasca con relativo esame di impatto ambientale coordinato con una richiesta di autorizzazione al dissodamento e richiesta di stanziamento di un credito di 14'600'000 franchi per l'attuazione della pianificazione

del

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

decreta:

vista la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
visti gli articoli 44-50 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
visti gli articoli 4-11 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo);
vista la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
visto il Piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR 2019-2023);
visto il preavviso della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del 21 marzo 2023 sulla proposta di esame di impatto ambientale di 1° fase e capitolato d'oneri per la seconda fase;
viste le schede V6 e V7 del Piano direttore cantonale;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8263 del 29 marzo 2023,

Art. 1

Il piano di utilizzazione cantonale per la discarica di tipo B Buzza di Biasca è approvato.

Art. 2

Per la realizzazione della discarica è autorizzato il dissodamento temporaneo di una superficie boschiva di 35'517 m², alle condizioni elencate nel messaggio.

Art. 3

¹Per l'attuazione del piano di utilizzazione cantonale, della sistemazione finale della discarica e la progettazione delle opere accessorie di cui all'articolo 1, è stanziato un credito di 14'600'000 franchi.

²Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4

Sono vincolanti i provvedimenti previsti dal rapporto sull'impatto ambientale (RIA) e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione del 16 marzo 2023 della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) in qualità di servizio competente in materia ambientale.

Art. 5

Il Dipartimento del territorio è incaricato di pubblicare il Piano di utilizzazione cantonale Discarica di tipo B - Buzza di Biasca secondo le modalità stabilite dall'articolo 46 capoverso 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 7 giugno 2011 (LST) e dall'articolo 65 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST), oltre al rapporto d'impatto ambientale e alla valutazione della SPAAS del 16 marzo 2023, conformemente all'articolo 20 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), precisando i mezzi di impugnazione.

Art. 6

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Disegno di

Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
(LALPAmb)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8263 del 29 marzo 2023,

decreta:

I

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2 lett. i

i) può gestire con mezzi propri le discariche di tipo A, B, C, D, E secondo l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); gli eventuali proventi dovranno essere destinati al finanziamento di provvedimenti nell'ambito della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, della promozione di riqualifiche territoriali e del risanamento dei siti contaminati.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Disegno di

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di 3'200'000 franchi per gli investimenti
iniziali necessari per l'avvio dell'esercizio della discarica alla Buzza di Biasca
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8263 del 29 marzo 2023,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito di 3'200'000 franchi per gli oneri d'investimento necessari per l'avvio dell'esercizio della discarica di tipo B alla Buzza di Biasca.

Art. 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

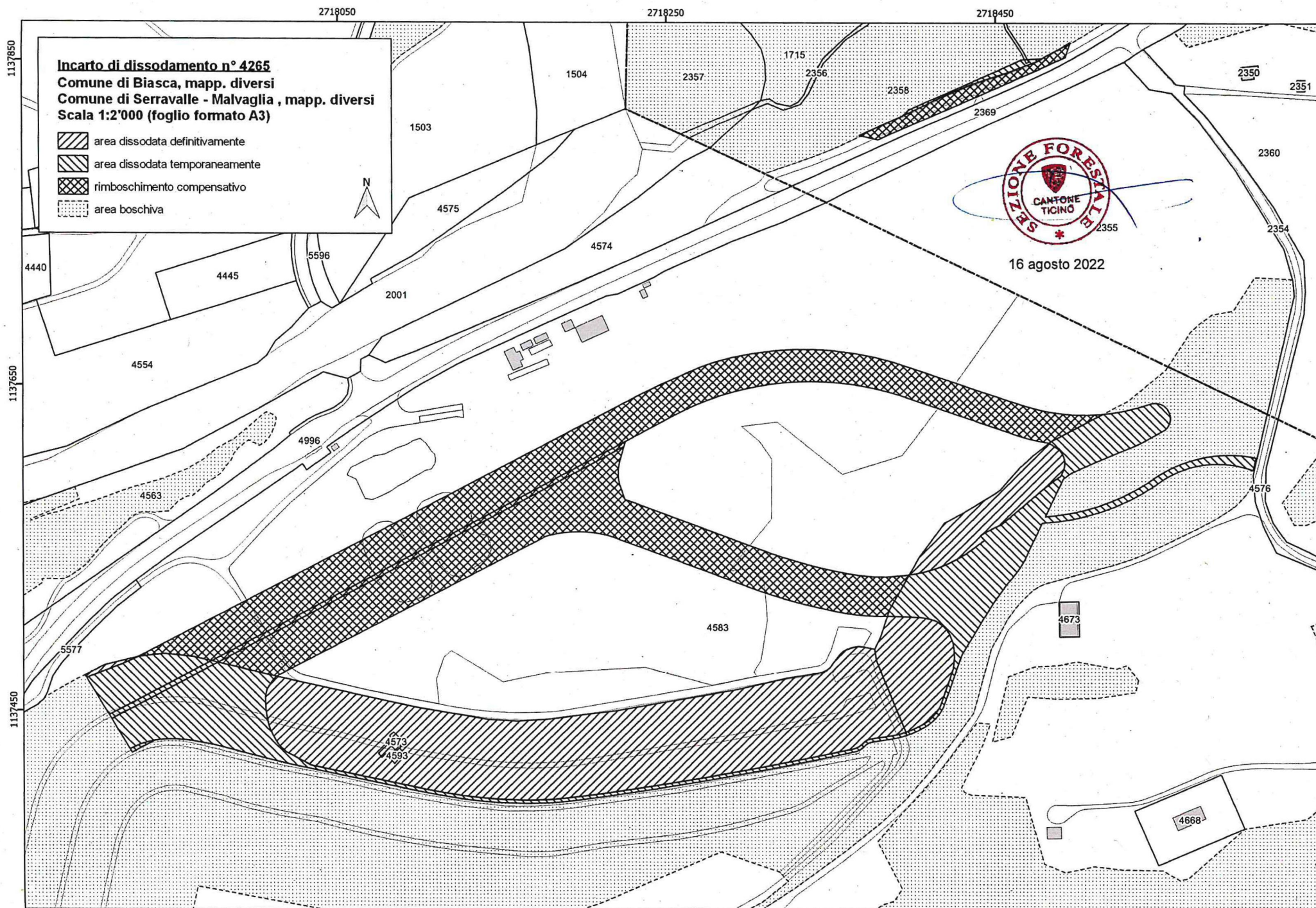
Art. 3

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'impegno.

Art. 4

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.



telefono
fax
e-mail
web

Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
+41 91 814 28 81/82
+41 91 814 28 89
dt-da@ti.ch
www.ti.ch/da

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

persona
incaricata

Elide Eisenring

**Divisione dell'ambiente
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 28 98
elide.eisenring@ti.ch

Spettabile
Gran Consiglio
tramite Sezione dello sviluppo territoriale

Bellinzona 21 marzo 2023

Ns. riferimento TI 349

**Piano di utilizzazione cantonale (PUC) – Discarica di tipo B
Buzza di Biasca
Proposta di esame d'impatto ambientale (EIA) di 1a fase e
approvazione del Capitolato d'oneri (CdO) per la 2a fase**

Gentili signore,
Egregi signori,

facciamo riferimento al disegno di Piano di utilizzazione cantonale (PUC) per la realizzazione di una discarica di tipo B sul territorio dei Comuni di Biasca e Serravalle. L'incarto è stato posto in consultazione presso i Servizi cantonali, unitamente al Rapporto d'impatto ambientale (RIA).

1 Progetto

Il piano predispone le basi pianificatorie per la realizzazione di una discarica di tipo B con una volumetria di circa 1'400'000 m³ situata sul territorio dei Comuni di Biasca e Serravalle. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ponte faunistico (sottopasso stradale) per il passaggio faunistico in prossimità del perimetro della discarica, e un sottopasso faunistico in zona Malvaglia.

Per la realizzazione della nuova tappa si rende necessaria l'occupazione temporanea di 11'242 m² e l'occupazione definitiva di 24'275 m² di superficie boschiva. È inoltre previsto l'occupazione di 28'520 m² di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Al termine della fase di esercizio della discarica, le superfici di progetto saranno sistemate a destinazione forestale (51'300 m²), agricola (59'380 m² area estensiva, 74'220 m² area SAC) e spazi liberi (8'460 m²).

2 Procedura

La procedura per l'approvazione del progetto è quella prevista dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst¹). L'impianto è sottoposto all'Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) secondo la cifra 40.4 dell'Allegato all'Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011) in quanto si tratta di una discarica di tipo B con volume superiore a 500'000 m³.

Nello specifico la valutazione per l'EIA è plurifase:

- 1^a fase: pianificatoria, oggetto del presente esame, che prevede l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale (PUC) da parte del Gran Consiglio.
- 2^a fase: edilizia, con domanda di costruzione.

Nella presente proposta di EIA sono approfonditi gli aspetti del progetto con potenziali conseguenze a livello pianificatorio. Gli aspetti a carattere gestionale saranno affrontati nell'ambito della procedura secondo la Legge edilizia cantonale (LE)².

In base alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 42 LPAmb³), alla relativa Legge cantonale di applicazione (LALPAmb⁴) e Regolamento di merito (art. 3 RLaLPAmb⁵), il Servizio cantonale di protezione dell'ambiente è la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). In questa vece, la SPAAS formula una proposta di decisione all'indirizzo dell'autorità decisionale, che nel caso presente è il Gran Consiglio, congiunta ad una valutazione del capitolato d'onori (CdO) per il progetto edilizio. La SPAAS fonda la sua proposta di EIA sulle valutazioni dei servizi specialistici cantonali con competenze ambientali consultati nell'ambito della procedura pianificatoria.

Per la presente valutazione sono stati presi in considerazione i documenti seguenti:

- [A] Rapporto d'impatto ambientale di 1a fase (RIA), Discarica di tipo B – Buzza di Biasca, ottobre 2022. In seguito **RIA**.
- [B] Relazione idrogeologica, Dr. Baumer SA geologi consulenti, luglio 2022.
- [C] Relazione tecnica – Buzza di Biasca, discarica cantonale, ottobre 2021.
- [D] Relazione tecnica – Domanda di dissodamento di maggio 2021.
- [E] Piano di utilizzazione cantonale (PUC) – discarica di tipo B – Buzza di Biasca – Rapporto, programma e norme. Piano delle zone (scala 1:2'500).
- [F] Missiva Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 20 luglio 2022.

¹ Legge sullo sviluppo territoriale, RL 701.100, artt. 45-48

² RL 705.100

³ Legge federale sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01

⁴ Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, RL 831.100

⁵ Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, 9.2.1.1.1

3 Considerazioni generali

3.1 Situazione pianificatoria

La necessità di pianificare un nuovo sito di deposito di materiali inerti è manifesta e oggetto di regolari aggiornamenti sia del Piano direttore cantonale (PD), sia nel Piano di gestione dei rifiuti (PGR) 2019-2023. La scheda V7 – Discariche del PD, nella sua versione in vigore del 30 settembre 2022, contempla la discarica a Biasca e Serravalle (Buzza) per una capacità indicativa di 1'400'000 m³ di materiale compatto.

Il sito previsto per la nuova discarica è attualmente occupato in parte dal centro logistico di lavorazione inerti della ditta Otto Scerri SA. La futura discarica sarà formata a ridosso della deponia di materiale di scavo formata dai lavori di AlpTransit San Gottardo (ATG).

3.2 Pericoli naturali

Il progetto s'inserisce in un contesto esente da pericoli geologici di rilievo legati ai movimenti di versante. Si segnala unicamente che la zona di pericolo indicativo per processi di crollo non è riportata in modo completo nell'allegato A del RIA (estratto del Piano del paesaggio in vigore di Biasca e di Serravalle-Malvaglia). Essa è riportata invece in modo corretto, conformemente alla banca dati dei pericoli naturali, nella relazione tecnica (fig. 6) e dimostra l'assenza di conflitto con l'area di progetto.

3.3 Allacciamento alla rete stradale – accesso, trasporti e traffico

L'accesso alla futura discarica di tipo B è garantito dalla strada cantonale che collega Biasca a Olivone tramite l'incrocio a raso esistente.

Dalla strada cantonale, in rettilineo, si diramano da un lato la strada per Loderio e dall'altro l'accesso alla discarica e all'impianto di lavorazione degli inerti della ditta Otto Scerri SA. Sulla strada cantonale sono presenti preselezioni per la svolta a sinistra (da Biasca verso Loderio e da Malvaglia verso la discarica).

Le valutazioni condotte dagli specialisti del traffico comprovano che l'accessibilità all'area di progetto è sostenibile e conforme già allo stato attuale, anche per quanto concerne il transito di mezzi di grandi dimensioni. Anche se l'accesso ai fondi non necessita di interventi particolari per garantire il transito da e per la discarica, nel progetto di PUC è stato condotto uno studio di varianti per effettuare una miglioria dell'incrocio per far coniugare le esigenze della discarica con la necessità di messa in sicurezza del percorso ciclabile (come da richiesta del municipio di Biasca).

Il traffico indotto dal progetto è stimato in 140 movimenti giornalieri (+1.6% del traffico di base) ed è considerato trascurabile in relazione al traffico giornaliero medio previsto per la rete stradale collegata all'impianto.

4 Impatto del progetto sull'ambiente

4.1 Aria e clima

I principali impatti riconducibili al progetto sono dovuti alla fase di attività (riempimento) della discarica ed avranno una durata stimata di 10 anni. Le attività che provocheranno emissioni atmosferiche sono costituite dal traffico dei veicoli pesanti, dalla presenza di macchinari per la sistemazione interna del materiale, e dalle operazioni di carico e scarico.

Come correttamente indicato nel RIA il tema è principalmente di tipo gestionale e gli impatti sono mitigabili con provvedimenti standard da definire in fase edilizia. Nel RIA di 2^a fase saranno dunque definite in maggiore dettaglio le misure volte a contenere gli effetti negativi durante la fase di esercizio della discarica, facendo riferimento ai provvedimenti del gruppo B della *Direttiva aria e cantieri* (UFAM, 2016) in relazione al tipo di impianto in progetto (onere CdO-Ar-01). Saranno ulteriormente specificate le misure atte a contenere l'innalzamento delle polveri durante la gestione della discarica (CdO-Ar-02) e sarà definito con maggior dettaglio l'impatto sulla qualità dell'aria causato dalle attività di carico/scarico e le mitigazioni previste (CdO-Ar-03). Sarà specificato l'impatto sulla qualità dell'aria del materiale depositato e le relative misure di contenimento (CdO-Ar-04), e sarà previsto un monitoraggio delle polveri in accordo con l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) (CdO-Ar-05).

Gli approfondimenti individuati per il RIA edilizio sono condivisi. L'UACER puntualizza che l'onere CdO-Ar-02 si riferisce a provvedimenti in fase di esercizio (riempimento discarica), per i quali sono da prevedere provvedimenti gestionali, che possono essere ricercati nella Direttiva aria cantieri (provvedimenti B) o nelle Istruzioni aree di deposito e impianti di lavorazione inerti (SPAAS 2016).

4.2 Rumore

Per quanto concerne l'impatto acustico del progetto si concorda con le valutazioni e le misure proposte dal RIA: non sono necessarie misure di tipo pianificatorio. La zona più sensibile in prossimità della discarica risulta essere il nucleo di Loderio, al quale è stato attribuito il Grado di sensibilità al rumore (GdS) II. Sono pertanto previsti provvedimenti equivalenti a quelli inclusi nel gruppo B della *Direttiva rumore cantieri* (UFAM, 2006) per lavori edili rumorosi e molto rumorosi, a quelli del gruppo A per i trasporti edili e l'adozione di macchine e veicoli equipaggiati secondo lo stato riconosciuto della tecnica (onere CdO-Ru-01), nonché la definizione di ulteriori misure atte a minimizzare i rumori causati dai macchinari (CdO-Ru-02). Nel RIA di 2^a fase sarà determinata la durata delle fasi di costruzione molto rumorose e saranno definite le conseguenti misure di mitigazione e protezione (CdO-Ru-03), rispettivamente le emissioni ed immissioni generate dall'attività all'interno della discarica e i conseguenti provvedimenti (CdO-Ru-04). Sarà inoltre valutata l'opportunità e il beneficio di realizzare una collina antirumore verso Loderio (CdO-Ru-05).

L'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) condivide gli approfondimenti previsti per il RIA edilizio.

4.3 Acque sotterranee

L'area di progetto si situa a margine di un settore di protezione delle acque A_U. A monte dell'area di progetto si trovano le zone di protezione delle acque sotterranee S2 e S3 dei pozzi di Loderio. Dal profilo pianificatorio non si rendono necessarie misure specifiche. Nel RIA di 2^a fase sarà definito il monitoraggio delle acque sotterranee che sarà svolto durante la fase di esercizio della discarica e per 5 anni successivi alla sua chiusura, in accordo con l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) (onere CdO-Ac-01). Durante i lavori per la realizzazione del sottopasso faunistico dovrà essere conservato lo strato protettivo della falda, il suolo e lo strato di copertura (CdO-Ac-02). Gli approfondimenti specialistici di idrogeologia (documento [B]) hanno permesso di verificare la fattibilità delle misure di compenso volte a potenziare il collegamento faunistico (ponte e sottopasso faunistico). Nelle prossime fasi progettuali (progetto definitivo) sarà studiata e approfondita la relazione fra tali manufatti e le

acque sotterranee, sia per la fase di esercizio che di cantiere. Sarà necessario verificare la relazione tra le acque sotterranee e la realizzazione del sottopasso e del ponte faunistico, e dovrà essere allestita una domanda di autorizzazione al prosciugamento dello scavo sia per il sottopasso stradale che faunistico, corredata da perizia idrogeologica e un concetto di trattamento delle acque (CdO-Ac-08), e sarà verificato il rispetto delle restrizioni del settore di protezione delle acque sotterranee A_U (CdO-Ac-07). L'accessibilità e il possibile sfruttamento del pozzo di Serravalle-Malvaglia sarà verificato e, se necessario, sarà richiesta l'autorizzazione all'UPAAI per il suo utilizzo e gestione (CdO-Ac-03). Sarà regolamentata la dismissione del pozzo di captazione, come pure le dovute misure di protezione delle acque sotterranee (CdO-Ac-06). Lo stato dei piezometri esistenti sarà valutato (CdO-Ac-04) affinché gli stessi possano essere utilizzati, all'occasione e se necessario, per il monitoraggio della discarica. Le informazioni raccolte dai piezometri potranno altresì essere utilizzate per gli approfondimenti idrogeologici necessari per la progettazione definitiva dei passaggi faunistici (CdO-Ac-05).

L'UPAAI condivide gli approfondimenti del RIA di 2^a fase, le conclusioni della perizia geologica. Gli approfondimenti individuati e necessari per la fase edilizia sono condivisi, e non sono necessarie misure in fase pianificatoria.

4.4 Acque superficiali

L'ubicazione della futura discarica si trova sulla sponda sinistra del fiume Brenno e a nord del riale Crenone. Come correttamente individuato dal RIA non sono previsti impatti per i quali sono necessari provvedimenti di tipo pianificatorio.

L'UPAAI condivide le osservazioni del RIA. L'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) condivide le osservazioni e segnala che il passaggio faunistico si sovrappone allo spazio riservato alle acque, risultando però compatibile con il medesimo ai sensi dell'art. 41c dell'OPAc⁶.

4.5 Acque meteoriche e di scarico

Attualmente le acque dell'area interessata dal progetto vengono smaltite tramite infiltrazione. Il deposito di AlpTransit San Gottardo SA è drenato da un canale al piede e da un canale in corona, che confluiscono nel collettore sotto la strada cantonale, per poi immettersi nel fiume Brenno. Con la realizzazione del progetto il canale di drenaggio verrà spostato alla base della nuova discarica e il canale di gronda sarà modificato nella parte finale adattandolo al nuovo profilo della discarica. Le acque meteoriche saranno tenute separate dal materiale di tipo B con appositi accorgimenti. Sia la fase di cantiere che di esercizio della discarica richiedono l'immissione delle acque meteoriche nel fiume Brenno, il RIA di 2^a fase dovrà pertanto approfondire questo tema, assicurandosi che le misure previste bastino a tutelare la qualità dell'acqua del fiume (onere CdO-Ac-09). Sarà approfondita la gestione delle acque meteoriche sull'area di lavorazione e i principali rischi di intorbidimento delle acque che si potrebbero riscontrare; dove possibile sarà prediletta l'infiltrazione in loco (CdO-Ac-10). Verrà verificata la gestione delle acque meteoriche della tratta stradale interessata dal progetto, che sarà eventualmente adeguata alle normative in vigore (CdO-Ac-11), e sarà analizzato il possibile rischio di ristagno ed occlusione del sottopassaggio faunistico di Malvaglia (CdO-Ac-12). Verrà approfondito lo spostamento del collettore consortile delle acque luride in accordo con il Consorzio depurazione acque di Biasca e dintorni, che necessiterà dell'approvazione dell'UPAAI secondo LALIA⁷ (CdO-Ac-13). Sarà elaborato un

⁶ Ordinanza sulla protezione delle acque, RS 814.201

⁷ Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque, RL 833.100

concetto di smaltimento delle acque di cantiere nel rispetto della norma SIA 431 e secondo la scheda informativa *Smaltimento acque di cantiere* (Dipartimento del territorio, 2016) (CdO-Ac-14). Saranno affrontati eventuali aspetti e misure mitigative concernenti la realizzazione di edifici e strutture legate all'attività di discarica, come pure la dismissione degli impianti esistenti (CdO-Ac-15).

L'UPAAI condivide gli approfondimenti previsti per il RIA di 2ª fase.

4.6 Suolo

L'area di progetto comprende area dotata di suolo forestale (24'000 m²), zona agricola SAC (28'520 m²), prati da sfalcio (14'930 m²), prati naturali (17'460 m²), scarpata artificiale del deposito di ATG (24'900 m²) e superficie priva di suolo vegetale (78'690 m²) corrispondente alla zona per la lavorazione di materiali inerti di Otto Scerri SA. La realizzazione della discarica prevede la scarifica di buona parte delle superfici provviste di suolo (64'037 m²). Al termine della fase di riempimento saranno ricostituite nuove superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) (misura SU-01; 74'550 m²), depositando 30 cm di orizzonte A e 40 cm di orizzonte B, e nuove superfici agricole estensive in corrispondenza del sovrappasso faunistico e del terrazzo inferiore (misura SU-02; 59'380 m²), depositando 20 cm di orizzonte A e 30 cm di orizzonte B.

Il RIA di 2ª fase dovrà considerare il controllo del tenore di argilla della terra da depositare (onere CdO-Su-01) e i carotaggi da effettuare nelle aree per i depositi temporanei di terra vegetale (CdO-Su-02). Dovrà essere prevista la posa di almeno 50 cm di materiale di scavo pulito a seguito del tempo di assestamento del materiale depositato (CdO-Su-03). Dovrà essere garantita la permeabilità del materiale utilizzato come orizzonte C (CdO-Su-04) così come la qualità della terra vegetale per la sistemazione, ai sensi dell'O suolo⁸ (CdO-Su-05). Le zone forestali dovranno essere sistemate con 20 cm di orizzonte A (CdO-Su-06). I suoli che verranno asportati dovranno essere analizzati per definire le modalità e i volumi di sterro, e dovranno essere eseguiti profili pedologici per determinare lo spessore degli orizzonti che andranno depositati separatamente (CdO-Su-07). Sarà necessario definire le modalità di sterro per prevenire il degrado del suolo causato dal periodo di lavorazione ed i macchinari utilizzati, e dovranno essere determinate le piste, gli accessi e le tappe di lavorazione (CdO-Su-08). Dovranno essere definite le misure per la formazione dei depositi volte a preservare la fertilità del suolo agricolo e forestale (CdO-Su-09) e sarà approfondita la gestione dell'area di deposito, considerando il rinverdimento e la cura degli stessi secondo le tappe di progetto (CdO-Su-10). La terra vegetale per le sistemazioni finali sarà reperita all'esterno del cantiere prediligendo suoli naturali; quale ultima soluzione sarà considerata la creazione di suolo tramite miscelazione di scavo pulito e compost, garantendo la qualità secondo O suolo⁸ (CdO-Su-11). Saranno determinati gli spessori della terra vegetale per la sistemazione finale degli spazi liberi e delle superfici del ponte faunistico (CdO-Su-12) e saranno definite le modalità di ricostruzione dei suoli naturali e le tempistiche secondo le tappe di esercizio (CdO-Su-13). Gli approfondimenti e le misure previste per la gestione e l'utilizzo sostenibile del suolo durante le fasi di cantiere e di esercizio saranno riassunti in un documento chiamato *Concetto suolo* (CdO-Su-14). Sarà da prevedere l'accompagnamento dei lavori da parte di uno specialista per la protezione dei suoli sui cantieri (SPSC), che dovrà coordinare e verificare il rispetto delle misure in fase di cantiere (CdO-Su-15). Sarà inoltre approfondito e verificato l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione delle superfici agricole SAC (CdO-Su-16).

⁸ Ordinanza contro il deterioramento del suolo, RS 814.12

La Sezione dell'agricoltura (SA) concorda con le misure e gli approfondimenti previsti.

L'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS) conferma che l'opzione di formare un suolo miscelando materiale di scavo non inquinato con del compost correggendone le caratteristiche chimico-fisiche al fine di raggiungere la qualità richiesta (CdO-Su-11) dev'essere considerata soltanto per la ricostruzione delle scarpate. Per i suoli con qualità SAC sono da prediligere suoli naturali. Si segnala che il Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture è stato rivisto e approvato dal Consiglio Federale l'8 maggio 2020; tra le modifiche rilevanti per il progetto, si osserva che l'esigenza minima relativa alle sostanze nocive secondo O suolo⁹ valida per i nuovi suoli da inserire nell'inventario SAC non è più il rispetto dei valori indicativi, bensì quello dei valori di guardia per colture alimentari. Questa modifica lascia un margine di manovra maggiore per il recupero di suolo dagli esuberi del progetto o l'eventuale reperibilità di materiale esterno necessario alla bonifica. Il tema dovrà ancora essere ulteriormente approfondito in collaborazione con l'UGRAS.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) esprime le seguenti richieste:

- *CdO-Su-05 (modifica): La valutazione del materiale terroso asportato deve essere effettuata in conformità alla direttiva Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio (UFAM, 2021);*
- *CdO-Su-11 (modifica): La creazione di suoli artificiali può essere considerata solo come ultima opzione e il loro utilizzo, in particolare per le aree di vegetazione naturale, dovrà essere verificato nell'ambito del RIA di 2^a fase;*
- *CdO-Su-15 (modifica): il capitolo sulla protezione del suolo del RIA di 2^a fase dovrà essere redatto da uno specialista dei suoli riconosciuto, conformemente alle indicazioni contenute nel recente aiuto all'esecuzione Costruire proteggendo il suolo; modulo corretta gestione del suolo nell'edilizia (UFAM 2022). Il concetto dovrà dimostrare, tra i diversi aspetti, se i suoli artificiali possono essere utilizzati per gli scopi preposti.*

4.7 Rifiuti

La realizzazione della discarica di tipo B è necessaria per uno smaltimento dei rifiuti conforme alle disposizioni federali e cantonali. L'ubicazione individuata è conforme alle esigenze indicate nell'allegato 2 cifra 1 all'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR⁹). La gestione della discarica dovrà rispettare le misure elencate nell'art. 27 dell'OPSR (CdO-Ri-01) e assicurare la giusta disposizione dei materiali della nuova discarica cantonale (CdO-Ri-02).

L'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) condivide gli approfondimenti previsti dal RIA.

4.8 Organismi pericolosi per l'ambiente

Il tema della potenziale dispersione di specie neofite invasive ha valenza prettamente gestionale per cui dal punto di vista pianificatorio non vi sono particolari esigenze da tenere in considerazione. L'argomento dovrà essere approfondito nel RIA di 2^a fase tramite un rilievo dettagliato delle neofite invasive presenti nell'area di progetto e nelle zone limitrofe (CdO-Or-01) ed elaborando una strategia per una corretta gestione e monitoraggio (CdO-Or-02). Dal rilievo sarà prodotto un documento contenente le specie riscontrate e gli interventi necessari per una

⁹ Ordinanza sullo smaltimento e la prevenzione dei rifiuti, RS 814.600

corretta gestione, come pure le informazioni ed indicazioni specifiche utili al gestore e agli operatori della discarica (CdO-Or-03).

L'UGRAS condivide gli approfondimenti previsti.

L'UFAM condivide le misure del capitolato d'oneri e avanza la seguente richiesta:

- *CdO-Or-04 (nuovo): Le aree interessate dovranno essere ispezionate e controllate con regolarità prima, durante e dopo le fasi di cantiere e di esercizio.*

4.9 Foreste

Parte dell'area boschiva attualmente presente, in particolare sulle scarpate della discarica ATG, sarà dissodata per permettere l'innesto delle scarpate all'esistente bosco a sud-est del comparto e riproposta sulle nuove scarpate della discarica cantonale.

Per la realizzazione del progetto si rende necessario il dissodamento temporaneo di superficie boschiva pari a 11'242 m² e il dissodamento definitivo di 24'275 m², che saranno compensati realmente in maniera progressiva secondo l'avanzamento del corpo della discarica. Le misure FO-02 e FO-05 prevedono il rimboschimento compensativo complessivo di 35'517 m², e anche le piste di manutenzione delle scarpate e i canali di gestione delle acque saranno computate come aree forestali (misura FO-3). Il castagneto già realizzato da ATG sarà conservato (misura FO-01) e i terrazzamenti saranno adattati a tutela del salice maestoso presente (misura FO-04).

Nel RIA di 2^a fase saranno approfondite le modalità di dissodamento e taglio forestale, da prevedere in periodo tardo-autunnale e invernale (CdO-Fo-01), come pure le esigenze per il rimboschimento progressivo (CdO-Fo-02). Saranno adottate misure per contrastare l'erosione del suolo e verranno svolti interventi di ingegneria naturalistica, quali la formazione di gradonate rinverdite e con l'inerbimento delle scarpate (CdO-Fo-03). Verrà elaborato un progetto di rimboschimento e compensazione ecologica inclusivo della lista delle specie, delle misure di accompagnamento e della pianificazione delle cure di avviamento (CdO-Fo-05). Queste ultime saranno previste a intervalli regolari per i diversi stadi di sviluppo; sarà inoltre pianificata una gestione di 20 anni in seguito al completamento della discarica (CdO-Fo-04). Sarà valutata la necessità di una domanda di utilizzazione dannosa del bosco per la costruzione delle rampe di accesso del sottopasso faunistico a Malvaglia (CdO-Fo-06).

La Sezione forestale (SF), sentita la Divisione Foreste dell'UFAM (20 luglio 2022) e i rilevanti servizi cantonali, preavvisa favorevolmente il dissodamento definitivo e la misura di compenso prevista. Tale dissodamento non andrà a creare un'interruzione del bosco lungo gli assi di spostamento della fauna. Gli approfondimenti previsti per la fase edilizia sono condivisi. Si osserva che con il progetto di discarica, le misure sostitutive secondo la legge forestale nell'ambito dei compensi del cantiere ATG saranno parzialmente vanificate dopo pochi anni. Il dissodamento intaccherà infatti il giovane bosco in fase di sviluppo.

L'Ufficio federale dell'ambiente chiede l'aggiunta del seguente onere:

- *CdO-Fo-07 (nuovo): La compensazione del bosco dissodato deve puntare nuovamente ad una associazione forestale del tipo 32* (ontaneto di pendio con acero).*

4.10 Fauna, flora, biotopi

La nuova discarica di tipo B si inserisce in un comparto pregiato da un punto di vista naturalistico. L'area è interamente inserita nell'Inventario federale dei paesaggi siti e monumenti naturali

protetti (oggetto IFP no. 1814), interessa il corridoio faunistico di importanza sovraregionale (oggetto no. TI 10, Biasca) e comprende alcuni spazi vitali di rettili d'importanza cantonale (oggetto no. TI 67).

La misura pianificatoria NA-01 propone il risanamento del corridoio faunistico TI 10. Il progetto prevede la creazione di un sovrappasso per la fauna, di un sottopasso aggiuntivo in zona Malvaglia e una recinzione della strada cantonale, grazie ai quali sarà possibile indirizzare correttamente la fauna negli spostamenti tra i versanti pedemontani. Con la formazione della discarica saranno parzialmente persi degli ambienti umidi, da compensare tramite la creazione all'inizio della fase esecutiva di un biotopo umido formato da varie pozze con profondità differenti e circondato da ambienti terrestri attrattivi (misura NA-02). Le aree boschive perse con il progetto saranno recuperate tramite la creazione di nuove aree boschive e cespugliose riccamente strutturate garantendo una migliore transizione dei margini boschivi, ed evitando recinzioni a delimitazione delle zone boschive (misura NA-03).

Nel RIA di 2^a fase saranno inclusi dei rilievi floristici delle zone considerate più interessanti (onere CdO-Na-01), dei rilievi entomologici (CdO-Na-02) e delle popolazioni di anfibi, assieme alla verifica delle funzioni ecologiche dei vari biotopi presenti (CdO-Na-03). Le misure di compensazione NA-01 e NA-02 dovranno essere progettate in dettaglio (CdO-Na-04) e per ogni fase di avanzamento della discarica saranno studiate e programmate altre misure al fine di garantire la continua funzionalità dei passaggi faunistici e disponibilità dei biotopi (CdO-Na-05). Sarà posta particolare attenzione a individuare eventuali infrastrutture che potrebbero entrare in conflitto con il passaggio faunistico (CdO-Na-06) e sarà valutato il bisogno di un approvvigionamento di acqua per i pascoli situati sopra la nuova discarica (CdO-Na-07). Sarà elaborato un programma di monitoraggio e un piano di lotta alle neofite invasive (CdO-Na-08).

L'UFAM ritiene che tutte le misure da loro avanzate, compresa la realizzazione del ponte faunistico, debbano essere attuate prima dell'inizio del progetto della discarica. La SPAAS, pur condividendo il principio, rileva che le tempistiche indicate da UFAM non siano sempre applicabili, in particolare per il ponte faunistico. Difatti, la realizzazione della discarica seguirà la Legge edilizia cantonale, mentre il risanamento del passaggio faunistico esistente sarà attuato con progetto parallelo in base alla Legge sulle strade cantonale. Trattandosi di procedure separate non è possibile garantire il coordinamento temporale fra i due interventi. Si osserva inoltre che il nuovo ponte faunistico non è una misura di compenso per la discarica ma un intervento aggiuntivo integrato nel PUC. Infine, la prima fase della discarica sarà realizzata a ridosso del deposito Alptransit e non comporta un peggioramento delle condizioni di attraversamento, poiché al momento quest'area non è fruibile alla fauna selvatica, siccome è occupata dalla ditta Otto Scerri SA e presenta una recinzione lungo tutto il perimetro. Pertanto, si ritiene che le misure a favore della fauna (ponte faunistico, sottopasso faunistico e nuove recinzioni) possano essere realizzate durante le fasi iniziali dalla messa in esercizio della discarica (come previsto dall'art. 4 NAPUC).

Ritenuta questa diversa impostazione dei provvedimenti legati al passaggio faunistico, la SPAAS proporrà all'UFAM la propria valutazione in merito, nell'ottica di una condivisione delle tempistiche di attuazione.

L'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e l'UFAM condividono le misure per la fase pianificatoria, e avanzano le seguenti richieste da ottemperare nel RIA edilizio:

- *CdO-Na-03 (aggiunta): Sarà necessario garantire la disponibilità di una varietà di habitat umidi di transizione, che dovranno essere ripristinati, od eventualmente trasferiti, un anno prima dell'inizio dei lavori.*
- *CdO-Na-09 (nuovo): Nel RIA di 2ª fase deve essere preparato un calendario preciso e dettagliato per l'accompagnamento ambientale dell'intero progetto della discarica, delle misure accompagnatorie e delle misure sostitutive, sia per la fase d'esercizio della discarica, sia per quella successiva al riempimento (fase di ricostituzione della vegetazione e rinverdimento).*
- *CdO-Na-10 (nuovo): Il RIA di 2ª fase dovrà studiare e prevedere, per ogni fase di deposito, le misure necessarie a garantire la funzionalità del corridoio faunistico durante la fase d'esercizio e a deposito ultimato.*
- *CdO-Na-11 (nuovo): Lungo la strada cantonale, nell'area della discarica, dovrà essere prevista la costruzione di una struttura fissa di guida per gli anfibi, da realizzare prima dell'inizio dei lavori. In accordo con il Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera (Karch), si dovrà valutare la realizzazione di sottopassaggi e delle strutture necessarie lungo la strada per facilitare la migrazione degli anfibi durante la fase di cantiere.*
- *CdO-Na-12 (nuovo): Le strutture di guida (siepi basse, cumuli di pietre e rami, ecc.) per la riqualifica del corridoio faunistico, da realizzare prima dell'inizio dei lavori, devono essere distribuite a sud della parcella 2355 di Serravalle – Malvaglia verso il passaggio faunistico e devono essere appropriate anche per la piccola fauna.*
- *CdO-Na-13 (nuovo): La recinzione per la canalizzazione dei passaggi faunistici lungo la strada cantonale deve essere costruita in modo tale da non disturbare gli anfibi nella loro migrazione e raggiungere i loro rifugi. Lungo la recinzione devono essere create strutture di guida per tutti gli animali selvatici.*
- *CdO-Na-14 (nuovo): I dati sugli anfibi, tutti i lavori di ripristino e le strutture per gli anfibi devono essere discussi con uno specialista del Centro Karch. Dovrà essere elaborato un concetto di tutela delle popolazioni di anfibi e della loro migrazione.*
- *CdO-Na-15 (nuovo): Tutti i biotopi degni di protezione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1bis LPN devono essere protetti nella misura maggiore possibile, altrimenti ripristinati o sostituiti (art. 18 cpv. 11er LPN). Le superfici limitrofe di protezione secondo la LPN devono essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili.*
- *CdO-Na-16 (nuovo): Prima dell'approvazione del progetto dovrà essere concordata con UFAM la tempistica per la realizzazione delle misure di risanamento del corridoio faunistico (ponte, sottopasso e recinzione).*

4.11 Paesaggio e abitati

Il rapporto tecnico e il RIA descrivono debitamente i principi di progettazione e lo stato finale di tutto il comparto Buzza di Biasca, che al momento attuale risulta piuttosto perturbato a causa della presenza di un'area per la lavorazione di inerti.

La nuova discarica riprende i principi del deposito definiti da Alptransit richiamando i tratti principali, quali terrazzi e scarpate, con pendenze analoghe. La pista ciclabile tra la strada cantonale e il piede della discarica propone un particolare arredo (misura PA-01), tramite un'alberatura che accompagna il tracciato (misura PA-02). Il RIA di 2ª fase dovrà approfondire con maggior dettaglio gli arredi pubblici da inserire lungo il viale alberato (onere CdO-Pa-04) e la morfologia della discarica cantonale (CdO-Pa-01), le cui scarpate dovranno avere una pendenza

di 2:3 (CdO-Pa-02). Sarà inoltre approfondita la gestione agronomica sulla perdita temporanea delle superfici SAC (CdO-Pa-03).

L'UNP condivide le misure e gli approfondimenti descritti nel RIA pianificatorio, ma osserva che l'arredo previsto per la pista ciclabile è a carattere urbano, non tipico degli ambienti agroforestali ricostituiti sulla discarica; pertanto si esprime la seguente richiesta:

- *CdO-Pa-05 (nuovo): Il RIA di 2ª fase dovrà proporre un arredo per la pista ciclabile adeguato al comparto agricolo e funzionale dal profilo ecologico.*

4.12 Altri temi ambientali

Per i temi ambientali relativi alle vibrazioni, alle radiazioni non ionizzanti, ai siti inquinati, agli incidenti rilevanti e ai monumenti culturali e siti archeologici non si prevedono particolari impatti in connessione con la pianificazione e realizzazione della discarica, e non sono necessari approfondimenti per il RIA di 2ª fase.

4.13 Accompagnamento ambientale

Il RIA di 2ª fase dovrà prevedere un accompagnamento ambientale dei lavori (AAL).

5 Conclusioni

In conclusione, riprendendo quanto esposto e con riferimento ai preavvisi espressi dai diversi Servizi cantonali, formuliamo un preavviso positivo riguardo all'EIA pianificatorio per il progetto in questione. Il preavviso è vincolato alla realizzazione delle misure specifiche elencate nel RIA.

Il catalogo delle misure di tipo pianificatorio (cap. 7 del RIA) è approvato: tutte le misure proposte devono essere attuate.

Il Capitolato d'oneri per il RIA di 2ª fase (cap. 8 del RIA) è approvato con la richiesta di complemento dei seguenti approfondimenti:

- [1] *CdO-Su-05 (modifica): La valutazione del materiale terroso asportato deve essere effettuata in conformità alla direttiva Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio (UFAM, 2021);*
- [2] *CdO-Su-11 (modifica): La creazione di suoli artificiali può essere considerata solo come ultima opzione e il loro utilizzo, in particolare per le aree di vegetazione naturale, dovrà essere verificato nell'ambito del RIA di 2ª fase;*
- [3] *CdO-Su-15 (modifica): il capitolo sulla protezione del suolo del RIA di 2ª fase dovrà essere redatto da uno specialista dei suoli riconosciuto, conformemente alle indicazioni contenute nel recente aiuto all'esecuzione Costruire proteggendo il suolo; modulo corretta gestione del suolo nell'edilizia (UFAM 2022). Il concetto dovrà dimostrare, tra i diversi aspetti, se i suoli artificiali possono essere utilizzati per gli scopi preposti.*
- [4] *CdO-Or-04 (nuovo): Le aree interessate dovranno essere ispezionate e controllate con regolarità prima, durante e dopo le fasi di cantiere e di esercizio.*
- [5] *CdO-Fo-07 (nuovo): La compensazione del bosco dissodato deve puntare nuovamente ad una associazione forestale del tipo 32* (ontaneto di pendio con acero).*
- [6] *CdO-Na-03 (aggiunta): Sarà necessario garantire la disponibilità di una varietà di habitat umidi di transizione, che dovranno essere ripristinati, od eventualmente trasferiti, un anno prima dell'inizio dei lavori.*

- [7] *CdO-Na-09 (nuovo): Nel RIA di 2^a fase deve essere preparato un calendario preciso e dettagliato per l'accompagnamento ambientale dell'intero progetto della discarica, delle misure accompagnatorie e delle misure sostitutive, sia per la fase d'esercizio della discarica, sia per quella successiva al riempimento (fase di ricostituzione della vegetazione e rinverdimento).*
- [8] *CdO-Na-10 (nuovo): Il RIA di 2^a fase dovrà studiare e prevedere, per ogni fase di deposito, le misure necessarie a garantire la funzionalità del corridoio faunistico durante la fase d'esercizio e a deposito ultimato.*
- [9] *CdO-Na-11 (nuovo): Lungo la strada cantonale, nell'area della discarica, dovrà essere prevista la costruzione di una struttura fissa di guida per gli anfibi, da realizzare prima dell'inizio dei lavori. In accordo con il Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera (Karch), si dovrà valutare la realizzazione di sottopassaggi e delle strutture necessarie lungo la strada per facilitare la migrazione degli anfibi durante la fase di cantiere.*
- [10] *CdO-Na-12 (nuovo): Le strutture di guida (siepi basse, cumuli di pietre e rami, ecc.) per la riqualifica del corridoio faunistico, da realizzare prima dell'inizio dei lavori, devono essere distribuite a sud della parcella 2355 di Serravalle – Malvaglia verso il passaggio faunistico e devono essere appropriate anche per la piccola fauna.*
- [11] *CdO-Na-13 (nuovo): La recinzione per la canalizzazione dei passaggi faunistici lungo la strada cantonale deve essere costruita in modo tale da non disturbare gli anfibi nella loro migrazione e raggiungere i loro rifugi. Lungo la recinzione devono essere create strutture di guida per tutti gli animali selvatici.*
- [12] *CdO-Na-14 (nuovo): I dati sugli anfibi, tutti i lavori di ripristino e le strutture per gli anfibi devono essere discussi con uno specialista del Centro Karch. Dovrà essere elaborato un concetto di tutela delle popolazioni di anfibi e della loro migrazione.*
- [13] *CdO-Na-15 (nuovo): Tutti i biotopi degni di protezione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1bis LPN devono essere protetti nella misura maggiore possibile, altrimenti ripristinati o sostituiti (art. 18 cpv. 11er LPN). Le superfici limitrofe di protezione secondo la LPN devono essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili.*
- [14] *CdO-Pa-05 (nuovo): Il RIA di 2^a fase dovrà proporre un arredo per la pista ciclabile adeguato al comparto agricolo e funzionale dal profilo ecologico.*

TI 349

Si rimanda alle valutazioni sopra esposte per le motivazioni e ulteriori indicazioni. Si ricorda che la decisione del Gran Consiglio in merito all'approvazione del progetto dovrà fare esplicito riferimento al presente preavviso ed essere resa accessibile, conformemente all'art. 20 OEIA, assieme alla documentazione (aggiornata se necessario).

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore precisazione e vi preghiamo di gradire i nostri saluti più cordiali.

PER LA DIVISIONE DELL'AMBIENTE

in qualità di Servizio cantonale di protezione dell'ambiente

Il Direttore



Giovanni Bernasconi

L'incaricata



Elide Eisenring

Elenco dei servizi consultati:

DT/DSTM/Sezione dello sviluppo territoriale

Ufficio della natura e del paesaggio

Ufficio del piano direttore

DT/DSTM/Sezione della mobilità

DT/DA/Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

Ufficio della prevenzione dei rumori

Ufficio della protezione dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili

Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo

Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico

DT/DA/Ufficio della caccia e della pesca

DT/DA/Sezione forestale

DT/DC/Ufficio dei corsi d'acqua

DFE/Sezione dell'agricoltura

Ufficio della pianificazione agricola

Copia: Ai servizi consultati (tramite email)